

Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in Abb. Post. - 70% Roma - Aut.n. 9324008



COVIP

BOLLETTINO

2010

Anno 6 - N. 3



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO

Anno 6 N. 3

III/2010

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Trimestrale

Redazione Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Via in Arcione, 71 00187 Roma,
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it

Stampa e diffusione Palombi & Partners Srl via Gregorio VII, 224 00165 Roma
tel. 06.636970 fax 06.635746

Registrazione Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

Direttore responsabile Elisa Lamanda

Segretaria di redazione Maria Rosaria Focarelli

Comitato di redazione Maria Rosaria Focarelli, Stefania Buonanno, Federica Cameli,
Lucilla Canaletti, Benedetta Cocco, Elisabetta Giacomel,
Claudio Leone, Federico Pivoli

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Deliberazioni

Deliberazione n. 3152 del 15 luglio 2010 “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera”. Relazione sul provvedimento	5
Deliberazione n. 3153 del 15 luglio 2010 Proposta al Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di prorogare il termine di durata dell’amministrazione straordinaria del “Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze”.	40
Deliberazione n. 3154 del 22 luglio 2010 Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti. Relazione sul provvedimento.	41

Provvedimenti Sanzionatori

Deliberazione n. 3155 del 22 luglio 2010 - pubblicazione per estratto	71
Deliberazione n. 3156 del 22 luglio 2010 - pubblicazione per estratto	73

Risposte a quesiti

Luglio 2010	Ruolo di una Cassa liberi professionisti quale fonte istitutiva di previdenza complementare	77
Settembre 2010	Applicazione delle disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia alle forme pensionistiche complementari	79
Settembre 2010	Anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione	83

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Altri Provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie	85
--------------------------------------	----

FONDI PENSIONE APERTI

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari	87
---	----

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Riconoscimento della personalità giuridica	89
Variazioni	91

PROVVEDIMENTI COVIP

DELIBERAZIONI

Deliberazione n. 3152 del 15 luglio 2010 “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera”

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”(di seguito: decreto n. 252 del 2005);

Visto l’art. 18, comma 2 del decreto, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l’art. 4, comma 3 del decreto n. 252 del 2005) che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare l’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) a h), nonché il compito di regolamentare le modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell’autorizzazione;

Visto l’art. 4, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005 che prevede che il riconoscimento della personalità giuridica consegua, per i fondi che ne abbiano fatto istanza, al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005, nella parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3 e delle altre condizioni richieste dal decreto stesso, valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005, nella parte in cui riconosce alla COVIP la facoltà di individuare procedure di autorizzazione semplificate, prevedendo anche l’utilizzo del silenzioassenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva;

Visto l’art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 che prevede l’iscrizione delle forme pensionistiche complementari nell’apposito Albo tenuto a cura della COVIP;

Visto l’art. 15bis del decreto n. 252 del 2005, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, e in particolare il comma 1 che attribuisce alla COVIP il compito di autorizzare le forme pensionistiche complementari ivi indicate allo svolgimento all’estero di attività transfrontaliera;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 23, comma 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito: legge n. 262 del 2005) che prevede che si tenga conto, nella definizione del contenuto degli atti di regolamentazione generale, del principio di proporzionalità inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

Visto l’art. 23, comma 3 della legge n. 262 del 2005 che richiede che si sottoponga a revisione periodica il contenuto degli atti di regolazione adottati;

Viste le Direttive generali alle forme pensionistiche complementari adottate dalla COVIP con deliberazione del 28 giugno 2006;

Visti gli Schemi di statuto, di regolamenti e di Nota informativa adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006;

Visto il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari adottato con deliberazione COVIP del 29 maggio 2008;

Visto il Regolamento relativo all'istituzione del Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica, adottato dalla COVIP con deliberazione del 28 novembre 2007;

Visto il Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, adottato dalla COVIP con deliberazione del 22 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e all'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;

Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;

Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesistenti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;

Visto il Regolamento sulle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto n.252 del 2005, adottato dalla COVIP con deliberazione del 30 novembre 2006;

Ritenuto di dover procedere a una revisione dei Regolamenti recanti le procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e per l'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari, al fine di adeguare il contenuto degli stessi alle sopravvenute disposizioni normative;

Rilevata l'opportunità di avvalersi per le procedure di modifiche degli statuti e dei regolamenti della facoltà, prevista dall'art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005, di individuare procedure di autorizzazione semplificate, in funzione del contenuto delle modifiche stesse nonché, per i fondi pensione preesistenti, delle caratteristiche dimensionali di tali fondi in termini di iscritti;

Tenuto conto dell'esigenza di definire le procedure inerenti a processi di fusione e cessione riguardanti forme pensionistiche complementari;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 5 marzo 2010;

ADOTTA il seguente Regolamento:

SEZIONE I FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Art. 1. Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto n.252 del 2005 (di seguito: fondi pensione negoziali).

TITOLO I Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 2.

Istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, i fondi pensione negoziali presentano alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione, sede legale e codice fiscale del fondo pensione;
 - b) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
 - c) attestazione che lo statuto allegato è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate. Nel caso in cui lo statuto si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
 - d) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) e della carica rivestita, di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo;
 - e) richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, ove coerente con la natura giuridica prescelta;
 - f) elenco dei documenti allegati;
 - g) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo redatto per atto pubblico;
 - b) copia dello statuto;
 - c) copia della fonte istitutiva del fondo pensione;
 - d) estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al legale rappresentante, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei sindaci, nonché al responsabile del fondo ove già nominato, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;
 - e) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa del programma iniziale di attività del fondo, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 - 1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari e delle relative aziende;
 - 2) numero minimo di aderenti previsto per procedere all'elezione degli organi collegiali;
 - 3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non superiore a 18 mesi;
 - 4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, della banca depositaria, dell'eventuale gestore amministrativo e dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
 - 5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attività;
 - 6) modalità di finanziamento delle spese di avvio;
 - 7) indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo;

- f) schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione, relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e amministrative nonché a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni;
 - g) copia del regolamento elettorale allegato alle fonti istitutive ovvero allo statuto.
3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa, redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 4.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 2, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo all'esercizio dell'attività, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 3, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
5. Per i fondi che ne abbiano fatto richiesta, il riconoscimento della personalità giuridica consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio.
6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, in caso di riconoscimento della personalità giuridica, nel Registro di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005.
7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni il fondo provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al responsabile del fondo la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo trasmette alla COVIP il testo dello statuto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 5.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Costituiscono ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio:
 - a) il mancato inizio dell'attività entro 12 mesi dall'iscrizione nell'Albo;
 - b) il mancato raggiungimento della prevista base associativa minima entro 18 mesi dall'iscrizione nell'Albo.
2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca le fonti istitutive. In presenza di motivate esigenze rappresentate dalle fonti istitutive, la COVIP può consentire una proroga dei termini di cui al comma 1 per un periodo comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Decorso inutilmente anche il periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

TITOLO II

Modifiche statutarie

Art. 6.

Istanza di approvazione delle modifiche statutarie

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione negoziali presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.
2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione del fondo pensione negoziale;
 - b) indicazione delle modifiche apportate;
 - c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di statuto predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
 - d) elenco dei documenti allegati;
 - e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
 - a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
 - b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;

- c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti.
4. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie.

Art. 7.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 6, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 6, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche statutarie.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi trasmettono alla COVIP il testo integrale dello statuto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
7. Il fondo provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla

relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

Art. 8.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 6 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
 - a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
 - b) variazione della denominazione e della sede del fondo;
 - c) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;
 - d) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite.
 - e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti.
2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Art. 9.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 8 riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione del fondo pensione;
 - b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 8 comma 1 a cui le stesse si riferiscono;
 - c) data di efficacia delle modifiche;
 - d) elenco dei documenti allegati;
 - e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
 - a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
 - b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
 - c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti;
 - d) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie.
3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
4. Il fondo provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

SEZIONE II FONDI PENSIONE APERTI

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art. 12 del decreto n. 252 del 2005 (di seguito: fondi pensione aperti).

TITOLO I

Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

Art. 11.

Istanza di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

1. Ai fini dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività di un fondo pensione aperto, i soggetti di cui all'art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005, presentano alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione è contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.

Art. 12.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione sociale e sede del soggetto istante;
 - b) denominazione del fondo pensione aperto e sue caratteristiche generali;
 - c) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
 - d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252 del 2005;
 - e) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo della società;
 - f) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell'istanza;
 - g) elenco dei documenti allegati;
 - h) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
 - a) copia del regolamento del fondo pensione aperto ed estratto del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;
 - b) attestazione del legale rappresentante che lo statuto del soggetto istante prevede la possibilità, in relazione alla normativa di settore, di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005;
 - c) qualora la società abbia già provveduto alle relative nomine, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione e ai due componenti effettivi e a quello supplente dell'organismo di sorveglianza, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;
 - d) relazione illustrativa del programma di attività del fondo contenente anche indicazione della struttura organizzativa a essa dedicata;
 - e) copia della delibera dell'organo di amministrazione che istituisce il fondo e riconosce la contribuzione affluente al fondo pensione aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato e autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.
3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 13.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 11, corredata dalla richiesta documentazione, sentite le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la società alla costituzione e all'esercizio dell'attività del fondo pensione aperto, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3, 4 e 5.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicate nell'art. 12, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso, per un periodo massimo di 90 giorni al fine dell'acquisizione da parte di COVIP del parere dell'Autorità di vigilanza sul soggetto istante.
4. Il termine di cui al comma 1 è altresì sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica

al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio e all'inoltro alla COVIP di comunicazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante che la Banca d'Italia non ha ravvisato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico di banca depositaria, la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.
7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni la società provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione e ai due componenti effettivi e a quello supplente dell'organismo di sorveglianza, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8, il soggetto istante trasmette alla COVIP il testo del regolamento, e relativi allegati, con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 14.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Il mancato inizio dell'attività entro 12 mesi dall'iscrizione nell'Albo costituisce ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio.
2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca il legale rappresentante della società istitutrice del fondo pensione aperto. In presenza di motivate esigenze, la COVIP può consentire una proroga del termine di cui al precedente comma per un periodo comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Decorso inutilmente anche l'eventuale periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

TITOLO II

Modifiche regolamentari

Art. 15.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dall'organo competente, le società autorizzate all'esercizio dei fondi pensione aperti presentano alla COVIP apposita

istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione del fondo pensione aperto;
 - b) indicazione delle modifiche apportate;
 - c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
 - d) elenco dei documenti allegati;
 - e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
 - a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
 - b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
 - c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.
4. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari.

Art. 16.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 15, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche regolamentari, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 15, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica alla società i motivi ostativi rilevati. La società può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal

ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, i soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi pensione aperti comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
7. La società provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

Art. 17.

Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 15, è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
 - a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
 - b) variazione della denominazione del fondo pensione;
 - c) variazione della denominazione sociale o della sede della società istitutrice del fondo;
 - d) variazioni inerenti la banca depositaria ovvero l'impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle prestazioni;
 - e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti;
 - f) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le disposizioni in materia di responsabile e di organismo di sorveglianza;
 - g) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e le condizioni che regolano le prestazioni per invalidità e premorienza.
2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Art. 18.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 17 riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione del fondo pensione;

- b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 17, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
 - c) data di efficacia delle modifiche;
 - d) elenco dei documenti allegati;
 - e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
 - b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
 - c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione. In caso di modifiche concernenti i coefficienti di trasformazione sono altresì valutati i presidi posti dalla società a tutela degli iscritti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei successivi tre anni;
 - d) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari;
 - e) in caso di variazione della banca depositaria, attestazione a firma del legale rappresentante della società che la Banca d'Italia non ha ravvisato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico.
3. Il testo integrale del regolamento modificato è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
4. La società provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

SEZIONE III
PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI ATTUATI MEDIANTE
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP)

Art. 19.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005 (di seguito: PIP).

TITOLO I

Approvazione del regolamento

Art. 20.

Istanza di approvazione del regolamento

1. Ai fini dell'approvazione del regolamento, le imprese di assicurazione che abbiano istituito PIP presentano alla COVIP un'apposita istanza, in regola con la vigente disciplina

in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 21.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione dell'impresa di assicurazione e indicazione del numero di iscrizione all'Albo Imprese tenuto dall'ISVAP e della relativa sezione o elenco;
 - b) denominazione del PIP;
 - c) attestazione che il regolamento allegato è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
 - d) generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo della società;
 - e) elenco dei documenti allegati;
 - f) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
 - a) copia del regolamento del PIP ed estratto del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;
 - b) copia della deliberazione con la quale l'impresa di assicurazione ha provveduto alla costituzione del patrimonio autonomo e separato;
 - c) ove la società abbia già provveduto alla relativa nomina, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;
 - d) bozza delle condizioni generali di contratto.
3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 22.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 20, corredata dalla richiesta documentazione, approva il regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 21, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se l'impresa di assicurazione invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'impresa di assicurazione i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, il regolamento si intende comunque approvato se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. A seguito dell'approvazione del regolamento, la COVIP provvede all'iscrizione del PIP nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.
7. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni l'impresa di assicurazione provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.
8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, le imprese di assicurazione trasmettono alla COVIP il testo del regolamento e delle condizioni generali di contratto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

TITOLO II Modifiche regolamentari

Art. 23.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dall'organo competente, le imprese di assicurazione presentano alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione del PIP;
 - b) indicazione delle modifiche apportate;
 - c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
 - d) elenco dei documenti allegati;
 - e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
 - a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
 - b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
 - c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.
4. Contestualmente all'istanza sono altresì trasmesse la bozza delle sezioni modificate della Nota informativa e delle condizioni generali di contratto.

Art. 24.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 23, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche del regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 23, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'istante i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto,

dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche regolamentari si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, le imprese di assicurazione devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento e delle condizioni generali di contratto, con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
7. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

Art. 25.

Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 23, è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
 - a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
 - b) variazione della denominazione del PIP;
 - c) variazione della denominazione sociale o della sede dell'impresa di assicurazione;
 - d) variazione dell'Allegato al regolamento contenente le disposizioni in materia di responsabile.
2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Art. 26.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art.25 riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione del PIP;
 - b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
 - c) data di efficacia delle modifiche;
 - d) elenco dei documenti allegati;
 - e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
 - a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
 - b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni apportate;
 - c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione;
 - d) copia delle sezioni della Nota informativa e delle condizioni generali di contratto interessate dalle modifiche regolamentari.
3. Il testo integrale del regolamento modificato e delle condizioni generali di contratto eventualmente interessate dalle modifiche è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
4. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

SEZIONE IV FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Art. 27.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 iscritte nell'Albo dei fondi pensione e vigilate dalla COVIP (di seguito: fondi pensione preesistenti).

TITOLO I

Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti

Art. 28.

Istanza di approvazione delle modifiche statutarie

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati) al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica, presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.
2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione del fondo pensione preesistente;
 - b) indicazione delle modifiche apportate;
 - c) elenco dei documenti allegati;
 - d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
 - a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
 - b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
 - c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti.
4. Il testo integrale dello statuto modificato è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 29.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 28, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 28, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è, invece, sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione delle modifiche statutarie.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi trasmettono alla COVIP il testo dello statuto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 30.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art.28 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
 - a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
 - b) variazione della denominazione e della sede della forma pensionistica;
 - c) variazione, con riferimento ai fondi interni, della denominazione della società;
 - d) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;
 - e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti;
 - f) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite.
2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Art. 31.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 30 riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione del fondo pensione;
 - b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 30 a cui le stesse si riferiscono;
 - c) data di efficacia delle modifiche;
 - d) elenco dei documenti allegati;
 - e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
 - a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
 - b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
 - c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti.
3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

TITOLO II

Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti

Art. 32.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 28, i fondi pensione preesistenti con meno

di 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati) al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro 30 giorni dalla delibera stessa. La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. La comunicazione riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione del fondo pensione;
 - b) indicazione delle modifiche apportate;
 - c) data di efficacia delle modifiche;
 - d) elenco dei documenti allegati;
 - e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.
3. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
 - a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
 - b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
 - c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti.
4. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

SEZIONE V OPERAZIONI DI FUSIONE E CESSIONE

Art. 33.

Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti

1. Ciascun fondo pensione negoziale o preesistente che partecipa ad un'operazione di fusione trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, almeno 60 giorni prima di sottoporre il progetto all'assemblea.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
 - a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo di amministrazione;
 - b) progetto di fusione contenente:
 - 1) denominazione e numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione interessati all'operazione;
 - 2) eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo incorporante o statuto del fondo risultante dalla fusione (in caso di fusione propria);
 - 3) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informaticocontabili impiegate e al personale del fondo incorporante;
 - 4) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);
 - 5) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei

- comparti del fondo incorporante o risultante dalla fusione, profili di tutela degli aderenti, anche con riferimento alle tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando);
- c) relazione del responsabile del fondo pensione contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
3. Copia del progetto di fusione e della relativa documentazione è depositata presso la sede del fondo nei 30 giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione non sia deliberata.
 4. Una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee i fondi interessati dall'operazione o, in caso di incorporazione il fondo incorporante, provvedono ad inoltrare alla COVIP istanza di approvazione delle eventuali modifiche statutarie, ovvero comunicazione inerente l'avvenuta delibera di modifica, in conformità alle previsioni contenute nella Sezione I, Titolo II (fondi negoziali) e nella Sezione IV (fondi pensione preesistenti) del presente Regolamento.
 5. I fondi danno corso agli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione dell'operazione di fusione dopo aver acquisito l'approvazione delle modifiche statutarie o avere effettuato, nei casi previsti, la comunicazione delle modifiche adottate.
 6. A esito dell'operazione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli iscritti contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto di fusione.
 7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, riguardanti in particolare i fondi costituiti in forma associativa, si applicano anche ai fondi pensione aventi una diversa natura giuridica, per quanto compatibili con i relativi assetti ordinamentali.
 8. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, nel caso in cui il fondo incorporato risulti dotato di personalità giuridica, dal Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.

Art. 34.

Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da una medesima società

1. Nel caso di operazioni di fusione tra fondi pensione aperti gestiti da una medesima società è trasmessa alla COVIP un'apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.
2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente;
 - b) progetto di fusione contenente:
 - 1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informaticocontabili impiegate;

- 2) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);
 - 3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti incorporanti, criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);
 - 4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento, tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando; modalità adottate per il mantenimento delle condizioni assicurative applicate dal fondo incorporando a coloro che maturano il diritto al pensionamento nei tre anni successivi all'operazione di fusione, modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione);
 - c) bozza di comunicazione agli aderenti al fondo incorporando e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al fondo incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione;
 - d) relazioni dei responsabili dei fondi pensione, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione.
 4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la società provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui alla Sezione II, Titolo II del presente Regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.
 5. A esito dell'operazione di fusione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli iscritti contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite.
 6. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

Art. 35.

Operazioni di cessione di fondi pensione aperti

1. Nel caso di operazioni di cessione di un fondo pensione aperto ad altra società è presentata alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un'apposita comunicazione, a firma dei legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:
 - a) ragioni della cessione;
 - b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica);
 - c) tempistica dell'operazione.

2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le società presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:
 - a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione II, Titolo II del presente Regolamento;
 - b) istanza di autorizzazione della società cessionaria all'esercizio dell'attività del fondo oggetto della cessione, ai sensi del presente Regolamento. Tale istanza non va presentata nel caso in cui la società cessionaria sia già autorizzata alla gestione di un fondo aperto e l'operazione preveda la contestuale fusione del fondo ceduto con quello gestito dalla cessionaria.
3. Alle istanze di cui al comma precedente è allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della delibera di cessione e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della società cedente;
 - b) copia della delibera di acquisizione del fondo pensione aperto e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della società cessionaria;
 - c) bozza di comunicazione agli aderenti e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;
 - d) relazione del responsabile del fondo pensione aperto, contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
4. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto cedente, i termini del procedimento di autorizzazione all'esercizio sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.
5. A seguito della cessione la COVIP provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività relativa alla cedente.

Art. 36.

Operazioni di fusione fra PIP

1. Nel caso di operazioni di fusione tra PIP gestiti da una stessa impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP un'apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.
2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente;
 - b) progetto di fusione contenente:
 - 1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informaticocontabili impiegate;
 - 2) confronto tra le principali caratteristiche dei PIP interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);
 - 3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, eventuali criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);
 - 4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica; modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione);

- c) bozza di comunicazione agli aderenti al PIP incorporando, contenente anche indicazione delle modalità di conversione delle posizioni individuali, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al PIP incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione;
 - d) relazioni dei responsabili dei PIP, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione.
 4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, l'impresa di assicurazione provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui alla Sezione III, Titolo II del presente Regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.
 5. Qualora l'operazione preveda anche la fusione delle gestioni separate, ovvero dei fondi interni, l'impresa di assicurazione deve, inoltre, trasmettere alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta preventiva comunicazione all'ISVAP e il mancato ricevimento, nei termini previsti dalla rispettiva normativa di settore, di rilievi da parte della stessa.
 6. A esito dell'operazione di fusione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito della fusione e la data di efficacia della stessa. e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli iscritti contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite.
 7. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del PIP incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

Art. 37.

Operazioni di cessione di PIP

1. Nel caso di operazioni di cessione di un PIP a altra impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un'apposita comunicazione, a firma dei legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:
 - a) ragioni della cessione;
 - b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento a altra forma pensionistica);
 - c) tempistica dell'operazione.
2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le imprese presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del PIP, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle

stesse, in conformità alle previsioni di cui alla Sezione III, Titolo II del presente Regolamento.

3. All'istanza di cui al comma precedente è allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della delibera di cessione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cedente;
 - b) copia della delibera di acquisizione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cessionaria;
 - c) bozza di comunicazione agli aderenti e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;
 - d) copia della delibera dell'organo di amministrazione dell'impresa cessionaria con la quale è stato costituito il patrimonio autonomo e separato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
 - e) relazione del responsabile del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
4. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'ISVAP, i termini del procedimento di approvazione delle modifiche regolamentari sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

Art. 38.

*Operazioni societarie riguardanti le società
che gestiscono fondi pensione aperti o PIP*

1. Le società che gestiscono un fondo pensione aperto o un PIP e che sono interessate da un'operazione di fusione o scissione sono tenute a informarne la COVIP prima del deposito del progetto di fusione o scissione ai sensi dell'art. 2501ter e 2506bis del codice civile. Nella comunicazione, a firma del legale rappresentante, sono fornite le seguenti informazioni:
 - a) descrizione dell'operazione (ad es. indicazione delle società interessate, modalità di realizzazione, tempistica);
 - b) effetti dell'operazione sui fondi pensione aperti o sui PIP istituiti dalla o dalle società interessate;
 - c) profili di tutela degli aderenti;
 - d) descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente l'efficacia dell'operazione.
2. All'informativa di cui al comma 1 è allegata una relazione del responsabile del fondo pensione aperto o del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.
3. Qualora l'operazione sia soggetta ad autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto gestore, le società provvedono a informare la COVIP dell'avvenuto rilascio della stessa.
4. A esito dell'operazione di fusione o scissione, la società incorporante ovvero, nel caso in cui l'operazione abbia comportato la creazione di una o più società, la società neocostituita che gestisca il fondo pensione aperto o il PIP trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante:
 - 1) gli adempimenti effettuati a seguito della fusione o scissione, con riguardo al fondo pensione aperto o al PIP e ai relativi iscritti;

- 2) la data di efficacia dell'operazione;
- 3) la sussistenza, in base all'atto costitutivo o statuto, della possibilità di costituire fondi pensione aperti ovvero la sussistenza dell'autorizzazione all'esercizio dei rami vita necessari per la gestione di PIP.

SEZIONE VI
OPERATIVITA' ALL'ESTERO DELLE FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI ISTITUITE IN ITALIA

Art. 39.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 15bis, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 che intendono operare in altri Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 40.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera

1. I fondi pensione di cui all'art. 15bis, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 che intendono essere autorizzati all'esercizio dell'attività transfrontaliera ai sensi del predetto articolo presentano apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero in un momento successivo.
3. All'istanza è allegata una relazione, a firma del legale rappresentante, illustrativa del programma di attività della forma pensionistica all'estero e delle misure organizzative che intende porre in essere per far fronte a detta attività.
4. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo all'esercizio dell'attività transfrontaliera, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 5, 6 e 7. L'approvazione dell'istanza presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività è, comunque, subordinata al previo rilascio della stessa.
5. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 4 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria

svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

7. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondo può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 4 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
8. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 7, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.
9. Dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera è data indicazione nell'Albo.

Art. 41.

Comunicazioni relative all'attività transfrontaliera

1. Il fondo pensione, autorizzato all'esercizio dell'attività transfrontaliera, che intende avviare detta attività in un altro Stato membro è tenuto a darne informativa alla COVIP. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche definite dalla COVIP.
2. La comunicazione di cui al comma 1 va presentata ogni volta che il fondo intende operare con un nuovo datore di lavoro, o con altri lavoratori, residenti in un diverso Stato membro.
3. Alla comunicazione è allegata una scheda riepilogativa contenente le informazioni di seguito elencate:
 - a) estremi identificativi del fondo, sua natura giuridica, numero di iscrizione all'Albo COVIP, contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito web;
 - b) numero complessivo, alla data più recente, degli iscritti e beneficiari, distinguendo il numero di quelli relativi a pregresse adesioni transfrontaliere;
 - c) elenco degli Stati nei quali il fondo è operativo;
 - d) modalità gestionali (gestione diretta o convenzionata);
 - e) nazionalità della banca depositaria;
 - f) Stato membro in cui intende operare;
 - g) elenco degli altri Stati coinvolti nella medesima notifica;
 - h) nome, indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito web) del datore di lavoro interessato e categorie di lavoratori ai quali ci si intende rivolgere;
 - i) nome e indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito web) del rappresentante del fondo nello Stato membro ospitante (eventuale);
 - l) modalità di adesione;

- m) numero di potenziali aderenti nello Stato ospitante;
 - n) regime della forma pensionistica, tipologia dello schema e delle prestazioni offerte, nonché condizioni e modalità per l'erogazione delle stesse;
 - o) eventuali garanzie e prestazioni accessorie offerte;
 - p) contribuzioni previste a carico del datore di lavoro o del lavoratore;
 - q) soggetto tenuto a erogare le prestazioni in forma di rendita.
4. Una copia della medesima scheda, redatta nella lingua dello Stato membro in cui si intende operare ovvero nella lingua concordata dalla COVIP con l'Autorità dello Stato membro ospitante, è inoltrata alla COVIP secondo le modalità da questa indicate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 5. La scheda di cui al comma 4 è trasmessa dalla COVIP all'Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, entro tre mesi dalla sua ricezione, qualora la COVIP abbia motivo di ritenere che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria del fondo, ovvero l'onorabilità o professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo o del responsabile siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante. In caso contrario, la COVIP porta a conoscenza del fondo le ragioni ostative rilevate affinché lo stesso non ponga in essere l'attività transfrontaliera oggetto della comunicazione e ne dà, se del caso, comunicazione all'Autorità dello Stato membro ospitante.
 6. La COVIP dà comunicazione al fondo dell'avvenuta trasmissione della scheda di cui al comma 4 all'Autorità dello Stato membro ospitante e della data di trasmissione.
 7. Qualora le disposizioni indicate nell'art. 15bis, commi 6 e 7, del decreto n. 252 del 2005 siano trasmesse alla COVIP dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante, la COVIP ne dà comunicazione al fondo. A decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni, ovvero, in assenza, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la scheda di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare l'attività a favore del soggetto interessato.
 8. Qualora l'Autorità dello Stato membro ospitante non trasmetta le informazioni indicate nell'art. 15bis, commi 6 e 7, del decreto n. 252 del 2005, ovvero informi la COVIP che l'attività transfrontaliera risulti incompatibile con le disposizioni nazionali in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, ovvero che l'attività non sia ritenuta di natura transfrontaliera, la COVIP ne dà comunicazione al fondo.

SEZIONE VII NORME FINALI

Art. 42.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Le unità organizzative responsabili delle istruttorie dei procedimenti di cui alle Sezioni I, II, III, IV, V e VI del presente Regolamento sono le rispettive Direzioni di vigilanza competenti con riguardo a ciascuna delle forme pensionistiche complementari. L'articolazione delle Direzioni e le competenze delle stesse sono riportate sul sito Internet della COVIP (www.covip.it).

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della Direzione di vigilanza competente o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 43.

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito della COVIP.
2. Lo stesso entra in vigore il 1° ottobre 2010.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento COVIP sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, adottato con deliberazione del 22 maggio 2001, i Regolamenti COVIP, adottati con deliberazione del 4 dicembre 2003, recanti le procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, le procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti e le procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesistenti e il Regolamento COVIP, adottato con deliberazione del 30 novembre 2006, relativo alle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto n. 252 del 2005.
4. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti già iniziati alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano ad applicarsi i Regolamenti previgenti.

Il Presidente
FINOCCHIARO

Relazione sul “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle operazioni di fusione e cessione e all’attività transfrontaliera”

Con il Regolamento allegato si è inteso aggiornare le disposizioni COVIP in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche complementari e di approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari, nonché completare il quadro delle disposizioni COVIP con riguardo ad alcuni profili, quale quelli delle fusioni e cessioni e delle attività transfrontaliere.

L’attività di revisione e aggiornamento delle procedure di autorizzazione all’esercizio dell’attività e di approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari trova fondamento nell’art. 23, comma 3 della legge n. 262 del 2005 (legge per la tutela del risparmio) che richiede che le Autorità di vigilanza ivi richiamate, tra cui anche la COVIP, sottopongano a revisione periodica il contenuto degli atti di regolazione adottati.

Il nuovo Regolamento è volto, da un lato, a snellire e razionalizzare le procedure esistenti, nel rispetto del principio della semplificazione amministrativa, dall’altro a compendiare in un unico corpus normativo il complesso dei procedimenti in essere, tenendo conto dell’evoluzione legislativa nel frattempo intervenuta e delle esigenze di regolazione emerse sulla base dell’esperienza acquisita.

Dal punto di vista della semplificazione amministrativa, il nuovo regolamento si inserisce nel solco del processo già avviato dalla COVIP negli scorsi anni, nell’ottica di ridurre il carico degli adempimenti formali a carico delle forme vigilate e i tempi per l’operatività delle determinazioni degli organi delle stesse, ad esempio attraverso l’ampliamento della casistica delle modifiche statutarie e regolamentari che devono formare oggetto di mera comunicazione alla COVIP, laddove non è ritenuta necessaria una verifica preventiva dell’Autorità di vigilanza, e un più ampio utilizzo, negli altri casi, della procedura del silenzioassenso.

Tale linea è anche coerente con l’evoluzione dell’azione di vigilanza da un’attività basata prevalentemente su controlli di tipo documentale ad una incentrata sull’analisi dell’operatività e della concreta gestione delle forme pensionistiche complementari e della struttura organizzativa dei soggetti vigilati, nonché con l’obiettivo di una sempre maggiore responsabilizzazione degli organi dei fondi.

Per quanto attiene all’adeguamento alle disposizioni legislative sopravvenute, si è tenuto conto delle norme del decreto legislativo n. 252 del 2005 che riconoscono alla COVIP la facoltà di individuare procedure di autorizzazione semplificate, prevedendo anche l’utilizzo del silenzioassenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva, e di provvedere direttamente al riconoscimento della personalità giuridica ad esito della procedura di autorizzazione. Si sono anche considerate, tra le altre, le innovazioni legislative inerenti al procedimento per la dichiarazione di decadenza, nonché quelle afferenti all’autorizzazione all’esercizio dell’attività transfrontaliera derivanti dal decreto legislativo n.28 del 2007.

Nella redazione del Regolamento si è tenuta anche in considerazione la normativa di attuazione del decreto n. 252 del 2005, adottata dalla COVIP, come gli Schemi di statuto, regolamento e nota informativa, le Direttive generali ai fondi pensione diffuse dalla COVIP il 28 giugno 2006, il Regolamento COVIP di istituzione del Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica e la Circolare COVIP n. 5603 del 3 ottobre 2008, recante Istruzioni per la trasmissione telematica alla COVIP delle note informative e di altra documentazione.

Si è anche tenuto conto del Regolamento COVIP del 29 maggio 2008 sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, coordinando le previsioni del Regolamento

con le disposizioni in materia di predisposizione e aggiornamento della nota informativa (ivi compreso, ovviamente, il modulo di adesione) e di avvio della raccolta delle adesioni.

Le procedure descritte nel Regolamento sono state altresì definite avendo presenti le novità legislative che hanno integrato e modificato la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo.

Per quanto attiene all'obiettivo di riassumere in un unico provvedimento una pluralità di disposizioni sin qui vigenti, il nuovo Regolamento comprende tutte le procedure di autorizzazione ed approvazione da parte della COVIP, oggi disciplinate nei seguenti Regolamenti, che saranno quindi abrogati:

- Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, adottato dalla COVIP con deliberazione del 22 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni (relativo a fondi pensione negoziali e fondi pensione aperti);
- Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e all'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;
- Regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;
- Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesistenti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;
- Regolamento sulle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto n.252 del 2005, adottato dalla COVIP con deliberazione del 30 novembre 2006.

Il Regolamento è suddiviso in Sezioni distinte, nelle quali sono state raggruppate per ciascuna tipologia di forma previdenziale (fondi negoziali, aperti, PIP e preesistenti) le procedure di rispettivo interesse. Ciò consente di rendere di immediata percezione, in un'ottica di massima trasparenza, le procedure applicabili a ciascuna tipologia e di tener in debito conto le peculiarità di ciascuna di esse.

Inoltre, sono state definite in maniera più compiuta e analitica le procedure da seguire in caso di fusione tra fondi o di cessioni di fondi pensione aperti e PIP. In materia, si ricorda che la COVIP, con deliberazione del 29 agosto 2000, aveva dettato le "Istruzioni per le operazioni di concentrazione tra fondi pensione aventi natura associativa". Tali Istruzioni sono ora state inglobate nel Regolamento, nel quale vengono fornite indicazioni di maggior dettaglio.

Tale parte del Regolamento, che si basa sull'esperienza derivante dalle numerose operazioni di fusione e cessione intervenute in questi anni, fornisce indicazioni operative atte a facilitare l'attuazione di processi di concentrazione che si reputano essenziali per una complessiva razionalizzazione dell'offerta nel sistema della previdenza complementare.

Completa poi il Regolamento la Sezione dedicata alle procedure di autorizzazione dei fondi pensione allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, che si fonda sulle novità normative introdotte nel decreto n. 252 del 2005 dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, in recepimento della Direttiva europea n. 2003/41/CE.

La deliberazione relativa al Regolamento allegato è stata adottata tenendo conto altresì delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 5 marzo 2010. Molte delle osservazioni emerse in tale sede sono state, infatti, condivise e riprese nel testo del Regolamento.

Quanto agli adempimenti relativi alla trasmissione di documenti alla COVIP nelle varie fasi procedurali si è ritenuto opportuno semplificare ulteriormente gli oneri a carico dei fondi e delle società, riducendo il novero dei documenti da trasmettere, in sede di istanza di modifica statutaria o regolamentare o di comunicazione delle modifiche, ove si tratti di documenti che vengono poi acquisiti mediante modalità telematiche. Si è anche avuto riguardo alle richieste, emerse dalla consultazione, di consentire l'inoltro delle istanze e delle comunicazioni con modalità telematiche, in alternativa alla consegna o all'inoltro

con raccomandata con ricevuta di ritorno. Al riguardo, è stata prevista anche la possibilità di inoltrare tali istanze mediante le modalità telematiche definite dalla COVIP; nelle more della definizione di siffatti meccanismi, tale previsione è da intendersi al momento riferita alla trasmissione tramite posta elettronica certificata. Lo strumento della posta elettronica certificata non potrà in ogni caso essere utilizzato per le istanze da presentarsi in bollo (come le istanze di autorizzazione all'esercizio o le istanze di modifica statutaria cui consegue il riconoscimento della personalità giuridica).

Con riferimento a tutte le procedure COVIP di approvazione e autorizzazione è stato chiesto, in sede di consultazione, di innalzare a 60 giorni il termine entro il quale il fondo o la società può presentare osservazioni integrative nel caso in cui la COVIP abbia rilevato la sussistenza di elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La richiesta è stata ritenuta accoglibile.

Relativamente ai fondi aperti, è stato chiesto di precisare se, in sede di nomina dell'organismo di sorveglianza, la verifica dei requisiti debba riguardare anche il membro supplente nominato dalla società. Considerata l'esigenza che vi sia un'immediata sostituzione del membro effettivo venuto meno tramite il subentro del membro supplente, si è ritenuto opportuno precisare che la verifica dei requisiti va estesa anche al membro supplente. Analogamente anche per i fondi negoziali è stato precisato che la verifica dei requisiti deve riguardare anche i membri supplenti del collegio dei sindaci.

La I Sezione è dedicata ai fondi pensione negoziali. In questa Sezione sono riportate le procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme di nuova istituzione, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 22 maggio 2001, e le procedure relative alle modifiche statutarie, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003.

I termini della procedura di autorizzazione sono stati definiti tenendo conto sia delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 3 del decreto n. 252 del 2005, sia della disciplina vigente in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990.

La decadenza dall'autorizzazione è stata definita avendo presente il disposto dell'art. 4, comma 6 del decreto n. 252 del 2005, che richiede che siano convocate le fonti istitutive prima di disporre la decadenza di un fondo dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività per mancato inizio dell'attività o mancato raggiungimento della base associativa minima nei termini previsti. Resta ovviamente inteso che, in via generale, una volta conseguita la suddetta base associativa minima i fondi pensione dovranno procedere tempestivamente ad attivare le procedure finalizzate alla costituzione dell'organo assembleare e alla successiva elezione/nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

I termini della procedura di approvazione delle modifiche statutarie sono stati allineati a quelli previsti per le procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività. Per tali modifiche è stato, poi, introdotto il meccanismo del silenzioassenso, in mancanza di un provvedimento esplicito della COVIP nei termini indicati.

L'ambito delle modifiche per le quali, in luogo dell'istanza di approvazione, è sufficiente provvedere alla trasmissione di una comunicazione alla COVIP è stato ampliato, inserendo anche le modifiche della denominazione e della sede del fondo, quelle relative alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali e quelle riguardanti la riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti. Sono state, inoltre, mantenute in procedura semplificata le modifiche riguardanti l'adeguamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto dell'avvenuta adozione da parte della COVIP di uno Schema di statuto sono ora da considerarsi rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntuali date dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali) con detto Schema.

La II Sezione è dedicata ai fondi pensione aperti. In questa sezione sono riportate le procedure relative all'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività di fondi

pensione aperti, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 22 maggio 2001, e le procedure relative alle modifiche regolamentari, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003.

I termini della procedura di autorizzazione sono stati definiti tenendo conto sia delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 3 del decreto n. 252 del 2005, sia della disciplina vigente contenuta nella legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo.

La decadenza dall'autorizzazione è stata disciplinata, avendo presente il nuovo disposto dell'art. 4, comma 6 del decreto n. 252 del 2005, che richiede che siano convocate le fonti istitutive prima di disporre la decadenza di un fondo dall'autorizzazione all'esercizio, e dell'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, che tra le fonti istitutive considera anche le società istitutrici dei fondi aperti.

I termini della procedura di approvazione delle modifiche regolamentari sono allineati a quelli previsti per le procedure di approvazione delle modifiche statutarie dei fondi negoziali.

L'ambito delle modifiche per le quali, in luogo dell'istanza di approvazione, è sufficiente provvedere alla trasmissione di una comunicazione alla COVIP è stato ampliato, inserendo anche le modifiche relative a: variazione della denominazione del fondo; variazioni inerenti la banca depositaria e l'impresa che eroga le rendite; modifiche riguardanti la riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti; variazioni degli Allegati al regolamento relativi al responsabile e all'organismo di sorveglianza. Sono state mantenute in procedura semplificata le modifiche riguardanti l'adeguamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto dell'avvenuta adozione da parte della COVIP di uno Schema di regolamento sono da considerarsi ora rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntuali date dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali) in detto Schema.

Per le modifiche relative ai coefficienti di trasformazione è stato chiesto al responsabile del fondo di valutare anche i presidi adottati dalla società nei confronti di coloro che sono prossimi al pensionamento (in attuazione di quanto previsto nello Schema di regolamento COVIP, ove è precisato che siffatte modifiche non devono incidere sugli iscritti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei successivi tre anni). Per le modifiche riguardanti la banca depositaria, si chiede anche di allegare alla comunicazione un'attestazione che la Banca d'Italia non ha ravvisato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico.

La III Sezione è dedicata ai PIP. In questa sezione sono riportate le procedure relative alla prima approvazione del regolamento, oggi contenuta nella delibera COVIP del 30 novembre 2006 recante il Regolamento sulle procedure transitorie per gli adeguamenti dei fondi al decreto n. 252 del 2005, e le procedure relative alle modifiche successive.

I termini della procedura di approvazione del regolamento sono stati definiti tenendo conto delle previsioni contenute nel Regolamento per l'approvazione delle modifiche degli statuti e regolamenti dei fondi pensione negoziali e aperti.

Anche per i PIP è stata prevista la procedura semplificata della sola comunicazione per le variazioni della denominazione del PIP, della denominazione sociale o della sede dell'impresa di assicurazione e per le modifiche delle disposizioni dell'Allegato al regolamento relativo al responsabile. Sono state incluse in procedura semplificata anche le modifiche riguardanti l'adeguamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto dell'avvenuta adozione da parte della COVIP di uno Schema di regolamento sono da considerarsi rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntuali date dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali) in detto Schema.

Nella Sezione IV sono indicate le procedure concernenti le modifiche degli statuti dei fondi preesistenti, oggi contenute nel Regolamento del 4 dicembre 2003.

Il nuovo Regolamento si allinea all'impostazione adottata con il Regolamento del 4 dicembre 2003, continuando a valorizzare il criterio dimensionale ai fini della definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie.

La procedura di approvazione delle modifiche statutarie è limitata ai soli fondi con maggiori dimensioni, a prescindere dalla natura giuridica degli stessi. Il fatto che il fondo sia o meno dotato di personalità giuridica non è più considerato elemento rilevante ai fini dell'individuazione della procedura applicabile. L'unico dato preso in considerazione a tal fine è l'ampiezza, in numero di iscritti, del fondo. La soglia di rilevanza è stata fissata a 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati). I fondi che rientrano in tale fascia coprono, nel complesso, oltre i tre quarti degli iscritti e pensionati di tutto il settore dei fondi pensione preesistenti.

I termini di conclusione dei procedimenti di approvazione delle modifiche statutarie sono stati allineati a quelli previsti per l'approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti di negoziali, aperti e PIP.

Così come previsto per i fondi di nuova costituzione, è stata ampliata la casistica di modifiche statutarie che vanno, comunque, in sola comunicazione, inserendo le seguenti: modifiche della denominazione e della sede del fondo; variazione della denominazione della società per i fondi interni; riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali; istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite, riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti.

La Sezione V contiene disposizioni nuove, non già contenute in precedenti Regolamenti COVIP. Vengono qui riprese, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, le indicazioni operative contenute nella Deliberazione COVIP del 29 agosto 2000 recante "Istruzioni per le operazioni di concentrazione tra fondi pensione", qui integrate con indicazioni di maggiore dettaglio. In tale ambito sono state definite anche le procedure di fusione e cessione inerenti i fondi pensione aperti e i PIP ovvero riguardanti le società che gestiscono tali forme.

La Sezione chiarisce gli obblighi informativi nei riguardi della COVIP e fornisce precisazioni sulle interrelazioni esistenti tra dette operazioni e le procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività o di approvazione delle modifiche statutarie o regolamentari.

Nella Sezione VI è disciplinata la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera e di notificazione alla COVIP dell'avvio della relativa operatività. Tale Sezione è stata redatta tenendo presenti le previsioni contenute nella Direttiva 2003/41/CE, nell'art. 15bis del decreto n. 252 del 2005 e nel Protocollo di Budapest, elaborato dal CEIOPS, in materia di collaborazione tra Autorità degli Stati membri.

La Sezione VII contiene le norme in materia di responsabile del procedimento e di entrata in vigore.

Deliberazione n. 3153 del 15 luglio 2010 – Proposta al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di prorogare il termine di durata dell'amministrazione straordinaria del “Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze”

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito decreto n. 252 del 2005) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli articoli 18 e 19 del decreto n. 252 del 2005, che definiscono scopo e funzioni della COVIP, istituita al fine di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

VISTO l'art. 15, comma 5, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed alla COVIP;

VISTI gli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993;

VISTA la delibera adottata dalla COVIP in data 9 aprile 2009, con la quale è stato proposto al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, ai sensi del citato articolo 15, comma 5, del Decreto, lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo del fondo pensione denominato “Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze”, iscritto all'albo dei fondi pensione, sezione speciale I, n. 1520, con sede legale a Firenze, via Bufalini, 6 (di seguito, Fondo);

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in data 16 luglio 2009, che ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo;

VISTA la propria delibera del 30 luglio 2009 con la quale sono stati nominati il Commissario straordinario e i componenti del Comitato di Sorveglianza della procedura in parola;

VISTA la richiesta di una proroga di sei mesi della durata della procedura di amministrazione straordinaria pervenuta il 15 luglio 2010 da parte del Commissario straordinario, al fine di portare a conclusione in particolare le attività connesse all'adozione del nuovo statuto e alla ricostituzione degli organi di amministrazione e controllo del Fondo;

CONSIDERATA la rilevanza del completamento delle suddette attività nell'ottica della possibile restituzione del Fondo all'amministrazione ordinaria;

VISTA la relazione degli uffici;

DELIBERA

di proporre al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto n. 252 del 2005 la proroga di sei mesi del termine di durata dell'amministrazione straordinaria del “Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze”.

Deliberazione n. 3154 del 22 luglio 2010 Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (di seguito: Decreto);

Visto l’art. 19, comma 2, del Decreto che prevede che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari anche relativamente all’informativa periodica agli aderenti, elaborando, a tal fine, appositi schemi;

Visto l’art. 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito: Legge), che prevede che si tenga conto, nella definizione del contenuto degli atti di regolamentazione generale, del principio di proporzionalità inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

Visto l’art. 23, comma 3, della Legge che richiede che si sottoponga a revisione periodica il contenuto degli atti di regolazione adottati;

Vista la propria deliberazione del 10 febbraio 1999, emanata in attuazione dell’art. 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti con gli iscritti” dirette ai fondi pensione in regime di contribuzione definita di tipo negoziale e, con i necessari adattamenti, di tipo aperto;

Viste le proprie circolari del 1° febbraio 2010 n. 376, del 24 febbraio 2009 n. 1271, del 22 gennaio 2008 n. 400, con le quali, nelle more della revisione complessiva delle citate Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti con gli iscritti, sono state fornite indicazioni per la redazione della comunicazione periodica da parte dei PIP;

Vista la propria circolare del 17 gennaio 2008 n. 237, avente ad oggetto l’adeguamento dei fondi pensione preesistenti alle disposizioni del Decreto, con la quale: è stata ribadita l’utilità che dette forme adottino come parametro di riferimento lo Schema di statuto adottato dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006; è stato richiesto di valutare la compatibilità delle scelte effettuate in materia di predisposizione della documentazione informativa nei confronti dell’aderente rispetto allo Schema di nota informativa adottato con la deliberazione da ultimo citata; è stato stabilito che, nelle more della definizione di una disciplina in materia di comunicazione periodica comune a tutte le forme pensionistiche complementari, dette forme adottino le iniziative informative ritenute a tal fine adeguate, ferma restando l’esigenza di assicurare le informazioni minimali in materia indicate nello Schema di statuto;

Ritenuto di procedere, anche in relazione al mutato quadro normativo di riferimento, alla revisione delle proprie disposizioni complessivamente emanate in materia di trasparenza nei rapporti con gli iscritti;

Ritenuto di adottare, in materia di comunicazioni agli iscritti, disposizioni volte alla applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita vigilate dalla COVIP;

Tenuto conto degli Schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 24 novembre;

DELIBERA

di adottare le allegate “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della COVIP ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Dall’entrata in vigore della presente delibera sono abrogate le disposizioni contenute nella deliberazione COVIP del 10 febbraio 2009 recante *Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti con gli iscritti*.

Il Presidente
FINOCCHIARO

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP), fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita

(art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), art. 12, art. 13, art. 20 comma 1 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI

INDICE

Premessa

Regole generali di redazione

1. COMUNICAZIONE PERIODICA

2. COMUNICAZIONE IN CASO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI

3. ALTRE INFORMATIVE IN CORSO D'ANNO

* * *

PREMESSA

Le presenti Disposizioni sono emanate ai sensi dell'art.19, comma 2, lett. g) del Decreto lgs. n.252/2005 (di seguito "Decreto").

Esse riguardano l'informativa periodica da fornire agli aderenti nella fase di accumulo circa la posizione individuale, nonché le altre comunicazioni da rendere in corso d'anno.

Le Disposizioni si applicano ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP in regime di contribuzione definita.

L'obbligo di comunicazione periodica e di comunicazione in caso di erogazione di prestazioni vige anche per i fondi pensione preesistenti di cui all'art.20, comma 1 del Decreto, in regime di contribuzione definita. Detti fondi prendono come riferimento gli schemi qui previsti ovvero, tenuto conto delle peculiarità del fondo, adottano modalità equivalenti. Nello stesso termine previsto dai fondi per l'invio agli iscritti, un esemplare della comunicazione periodica deve essere trasmesso alla COVIP.

Con riferimento all'anno di avvio dell'operatività della forma pensionistica, le presenti Disposizioni possono essere applicate con i necessari adattamenti e semplificazioni, avendo cura di assicurare comunque un'adeguata informativa ai destinatari.

REGOLE GENERALI DI REDAZIONE

La comunicazione periodica e le altre comunicazioni da rendere in corso d'anno sono redatte in ottemperanza alle presenti Disposizioni e sulla base dei seguenti criteri generali:

i contenuti sono espressi in modo chiaro, corretto e coerente con quelli riportati negli altri documenti che disciplinano la partecipazione alla forma pensionistica complementare; a tal fine le comunicazioni vengono redatte con un linguaggio semplice e immediato e assumono una struttura, anche grafica, che ne renda agevole la consultazione. Ove possibile e opportuno, le informazioni sono fornite in forma tabellare; la lingua utilizzata è quella italiana; in caso di impiego di termini in lingua straniera di non comune utilizzo, questi verranno accompagnati da una breve spiegazione del significato assunto;

i caratteri tipografici utilizzati nel testo devono assicurarne la leggibilità;

le "AVVERTENZE" sono inserite con caratteri grafici di maggiore evidenza;

le pagine di cui le comunicazioni si compongono sono numerate riportandone il numero totale.

1. COMUNICAZIONE PERIODICA

ADEMPIMENTI

La comunicazione periodica agli aderenti è predisposta con cadenza annuale e riferita a un periodo coincidente con l'ultimo anno solare.

Essa deve essere trasmessa a coloro che risultano iscritti al 31 dicembre di ciascun anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo. È fatta salva la possibilità di interrompere l'invio della comunicazione periodica nel caso in cui la posizione individuale dell'iscritto, che non versi contributi da almeno un anno, risulti priva di consistenza (inferiore a 100 euro).

Nel termine predetto, un esemplare della comunicazione inviata agli iscritti deve essere trasmesso alla COVIP.

Unitamente alla comunicazione periodica è trasmesso, da parte delle forme pensionistiche a ciò tenute, il Progetto esemplificativo personalizzato aggiornato.

È possibile, previo consenso dell'aderente, inviare la comunicazione periodica mediante posta elettronica anziché ordinaria, o permetterne l'acquisizione con altra modalità telematica, nel rispetto delle esigenze di riservatezza del destinatario. La modifica della scelta operata dall'aderente dovrà seguire la medesima procedura. Il consenso deve essere acquisito con modalità tali da assicurare la consapevolezza della scelta e di sue modifiche.

SCHEMA

Riportare le informazioni e le frasi di seguito indicate. Informazioni ulteriori possono essere fornite solo laddove ciò sia strettamente funzionale a migliorare la chiarezza del documento e, in ogni caso, coerentemente con la natura di rendiconto personale della comunicazione.

Indicare la denominazione della forma pensionistica complementare, il logo (*eventuale*) e il numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP indicare altresì la denominazione e il logo (*eventuale*) del soggetto istitutore nonché il gruppo di appartenenza dello stesso (*eventuale*) (*qualora il soggetto istitutore del fondo pensione aperto o del PIP non coincida più con il soggetto gestore, i richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto gestore*).

Inserire le seguenti frasi:

- “Comunicazione periodica agli aderenti per l'anno ****.”
- “La presente comunicazione, redatta dal fondo pensione negoziale/dalla società (*inserire denominazione del fondo pensione negoziale ovvero, per i fondi pensione aperti e per i PIP, del soggetto istitutore*) secondo lo schema predisposto dalla COVIP, viene trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre ****.”
- “Il fondo pensione negoziale/La società (*inserire denominazione del fondo pensione negoziale ovvero, per i fondi pensione aperti e per i PIP, del soggetto istitutore*) è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella presente comunicazione.”
- “Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il Progetto esemplificativo personalizzato. Il progetto rappresenta una stima dell'evoluzione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa.”

Ove previsto, indicare le modalità con le quali, in alternativa all'invio per posta ordinaria, può essere acquisita la comunicazione periodica e può essere espressa la relativa scelta, precisando che con le medesime modalità tale scelta può essere modificata.

PARTE PRIMA

Dati relativi alla posizione individuale

Sezione 1 – Dati identificativi

Indicare i dati anagrafici dell'aderente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), la tipologia di adesione (individuale o su base collettiva), il codice di adesione/numero di polizza, la data di adesione alla forma pensionistica complementare e quella di iscrizione alla previdenza complementare.

Indicare la tipologia dei soggetti (eredi/designati) in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Qualora i beneficiari siano diversi dagli eredi, indicare il cognome, il nome, il codice fiscale e la residenza del/i soggetto/i designato/i.

Riportare le seguenti AVVERTENZE:

- “Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli laddove necessario [*specificare le modalità*]”
- “Qualora si intenda modificare il soggetto beneficiario sopra indicato deve essere trasmessa apposita comunicazione scritta [*specificare le modalità*]. Si ricorda che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia stata fatta diversa designazione la posizione può essere riscattata solo dagli eredi.”⁽¹⁾

Sezione 2 – Dati riepilogativi al 31 dicembre ****

Ogni richiamo del presente Schema a “linea di investimento” si intende riferito al comparto/fondo interno/OICR/gestione interna separata.

Riportare il valore della posizione individuale alla fine dell'anno di riferimento secondo le istruzioni contenute nella Sezione 3 nonché il rendimento netto e il TER della linea di investimento prescelta dall'aderente relativi all'anno di riferimento. Spiegare che il dato sul rendimento è al netto della tassazione e degli oneri sostenuti (per i PIP con prestazioni collegate a gestioni interne separate, al netto degli oneri sostenuti) e che differisce da quello della posizione individuale, che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate, richiamando la nota alla Tabella Entrate e Uscite – Sezione 3. Il TER è calcolato con la medesima metodologia indicata nello schema di Nota informativa; fornire una sintetica spiegazione del significato del dato.

- Per i PIP con prestazioni collegate a gestioni interne separate, indicare il tasso di rendimento netto da retrocedere agli aderenti.

Nel caso di ripartizione della posizione individuale su più linee di investimento, riportare le informazioni sopra indicate, relativamente ai rendimenti e ai costi, per ognuna delle linee prescelte.

Sezione 3 – Posizione individuale maturata

Utilizzare preferibilmente la forma tabellare.

Riportare il valore della posizione individuale alla fine del periodo di riferimento e alla fine dell'anno precedente. La posizione individuale è indicata al netto degli oneri gravanti nella fase di accumulo e dell'imposta sostitutiva.

- Per i fondi pensione negoziali, per i fondi pensione aperti e per i PIP attuati con contratti di ramo III, evidenziare la linea di investimento prescelta, il numero di quote assegnate e il valore unitario della quota alla fine dell'anno precedente e di

¹ Per gli iscritti dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, precisare le diverse regole in vigore per il riscatto per premorienza

quello di riferimento. Ove del caso, tutte le informazioni dovranno essere distinte per linea di investimento, precisando, altresì, la percentuale di allocazione del valore delle posizioni individuali.

Nel caso in cui l'aderente abbia sottoscritto polizze per l'erogazione di prestazioni accessorie, indicare il tipo di prestazione e fornire informazioni di sintesi sul livello della copertura.

Indicare gli eventuali contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio notificati al Fondo, precisando la denominazione dell'intermediario e le date di notifica.

Riportare l'ammontare del totale delle entrate nel corso e alla fine dell'anno di riferimento al lordo dei costi, distinguendo, ove del caso, i contributi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, il TFR e le somme derivanti da trasferimenti e reintegri di anticipazioni. Riportare il totale delle uscite, distinguendo tra anticipazioni e riscatti parziali. Indicare il valore della posizione individuale alla fine dell'anno precedente e di quello di riferimento. Riportare la variazione del valore della posizione individuale realizzata nel corso dell'anno di riferimento, calcolata come differenza tra il valore della posizione individuale alla fine dell'anno di riferimento e quello alla fine dell'anno precedente; l'ammontare delle entrate al netto delle uscite; la differenza tra il valore della variazione della posizione individuale e l'ammontare delle entrate al netto delle uscite nel corso dell'anno di riferimento ⁽²⁾.

- Per i PIP con prestazioni collegate a gestioni interne separate, qualora sia prevista la rivalutazione della posizione individuale a una scadenza diversa dal 31 dicembre, indicare il valore della posizione individuale rivalutata sulla base del rendimento che la compagnia avrebbe utilizzato con riferimento all'anno solare al quale si riferiscono i dati.

Riportare il dettaglio delle operazioni effettuate nel corso dell'anno, indicando:

- la tipologia (ad esempio, contributo, anticipazione, reintegro di anticipazione, trasferimento da altra forma pensionistica complementare o da/verso altra linea di investimento)
- la data (è da intendersi riferita, per le entrate, al giorno in cui il fondo riceve la disponibilità delle somme afferenti alle operazioni di versamento e, per le uscite, al giorno in cui le somme sono prelevate dalla posizione individuale)
- la linea di investimento sulla quale insiste l'operazione
- l'importo delle entrate, distinguendo, ove del caso, tra contributo dell'aderente, contributo del datore di lavoro e quote di TFR e indicando le entrate a titolo diverso (ad esempio, reintegro di anticipazione, trasferimento da altra forma pensionistica complementare o da altra linea di investimento)
- l'importo delle uscite, indicando le somme erogate (ad esempio, anticipazione, riscatto parziale) o trasferite verso altra linea di investimento
- l'ammontare delle spese direttamente a carico dell'aderente, da intendersi come tutti gli oneri sostenuti direttamente dall'iscritto e prelevati in relazione a ciascuna operazione sulla base di quanto previsto dallo statuto/regolamento e dalla Nota informativa (spese di adesione, spese relative alla fase di accumulo, spese collegate all'esercizio di prerogative individuali, spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie ⁽³⁾), secondo le modalità di prelievo utilizzate dalla forma pensionistica
- l'ammontare investito/disinvestito, da intendersi come le somme che per ogni

² Precisare che si tratta della variazione della posizione individuale, in euro, realizzata nell'anno di riferimento come risultato della gestione finanziaria, ovvero del rendimento (in euro) al netto della tassazione e degli oneri sostenuti. Spiegare che questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

³ Precisare se il costo delle prestazioni assicurative accessorie è compreso negli altri costi di partecipazione.

operazione hanno incrementato o diminuito la posizione individuale

- il totale delle entrate, delle uscite e delle somme investite/disinvestite nel corso dell'anno. Ove del caso, tutte le informazioni dovranno essere distinte per linea di investimento

• Per i fondi pensione negoziali, per i fondi pensione aperti e per i PIP attuati con contratti di ramo III, evidenziare il valore unitario della quota alla data della valorizzazione, il corrispondente numero delle quote attribuite o annullate e il totale del numero di quote attribuite/annullate nell'anno. Ove del caso, tutte le informazioni dovranno essere distinte per linee di investimento.

Indicare l'ammontare dei contributi che risultano versati e non dedotti nell'anno precedente a quello di riferimento, nonché nel corso della complessiva partecipazione dell'aderente alla previdenza complementare. Precisare che l'ammontare indicato si basa sulle comunicazioni effettuate dall'aderente alla forma pensionistica ovvero, nel caso di trasferimento da altra forma pensionistica, da quest'ultima.

Riportare le seguenti AVVERTENZE:

- "Si richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto stabilito a livello contrattuale.

- "I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che, nel corso dell'anno, sono stati effettivamente versati al Fondo/alla Società, già attribuiti alla posizione individuale e disponibili per l'investimento anche se non ancora trasformati in quote. I contributi relativi all'ultimo periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione periodica."

- "Si ricorda di comunicare per iscritto entro il 31 dicembre del corrente anno l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di liquidazione delle prestazioni."

Rappresentare, mediante diagramma circolare (cosiddetto grafico a torta), la ripartizione della posizione individuale per tipologia di strumenti finanziari, distinguendo tra la quota complessivamente investita in titoli di debito, nella quale deve essere inclusa anche la liquidità, e quella in titoli di capitale. Nel calcolo di tali quote considerare, per la parte di pertinenza della posizione individuale, anche gli investimenti effettuati indirettamente attraverso strumenti finanziari derivati ovvero OICR, utilizzando, qualora sia necessario, stime effettuate sulla base delle informazioni disponibili.

Riportare la seguente AVVERTENZA:

- "E' importante che l'aderente verifichi periodicamente che le caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell'età, del reddito, del bilancio familiare, degli obiettivi previdenziali, della personale propensione al rischio e di eventuali altre forme di risparmio personale."

Precisare che, qualora si ritengano le caratteristiche della linea di investimento prescelta non più adeguate alle proprie esigenze, è possibile cambiare linea di investimento ovvero, nel caso di ripartizione della posizione individuale su più linee di investimento, riallocare la posizione individuale e/o il flusso contributivo futuro tra le diverse linee di investimento, indicando le relative modalità.

Indicare il rendimento medio composto della linea di investimento scelta dall'aderente, su base annua, nel corso dell'anno di riferimento, degli ultimi 3, 5 e 10 anni in confronto

⁴ Fornire una sintetica spiegazione del significato del *benchmark*.

con il rendimento del *benchmark*, se previsto ⁽⁴⁾.

Con riferimento ai rendimenti e alle variazioni del *benchmark* utilizzare la metodologia indicata nello schema di Nota informativa. Fornire al riguardo le medesime specifiche indicate nel citato schema.

Fornire una sintetica spiegazione dei risultati di gestione conseguiti, descrivendo brevemente in che modo è stata attuata la politica di investimento.

Se nella gestione delle risorse sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, indicare sinteticamente la metodologia e i criteri sulla base dei quali sono stati selezionati gli investimenti socialmente responsabili; gli investimenti e i disinvestimenti effettuati nell'anno di riferimento in relazione a tali aspetti; le iniziative adottate nell'ambito delle attività di azionariato attivo. Specificare quando e come è stato esercitato il relativo diritto di voto.

Nel caso di ripartizione della posizione individuale su più linee di investimento, riportare le informazioni sopra indicate per ognuna delle linee prescelte.

Riportare la seguente AVVERTENZA:

- "I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri."

Riportare il TER della linea di investimento prescelta dall'aderente relativo all'anno di riferimento. Fornire una sintetica spiegazione del significato del dato. Il TER è calcolato con la medesima metodologia indicata nello schema di Nota informativa.

Riportare la seguente AVVERTENZA:

"Il TER esprime un dato medio del comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo aderente."

Nel caso di ripartizione della posizione individuale su più linee di investimento, riportare le informazioni sopra indicate per ognuna delle linee prescelte.

Precisare che è possibile acquisire le ulteriori informazioni riguardanti l'andamento della gestione della linea prescelta consultando la Nota informativa. Dare evidenza dei luoghi ove la Nota è messa a disposizione e del fatto che, su richiesta, la stessa può essere inviata agli interessati.

PARTE SECONDA

Informazioni generali

Riportare le informazioni relative alle principali variazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento, laddove non abbiano già formato oggetto di specifiche comunicazioni individuali, con riguardo agli elementi identificativi e alle caratteristiche della forma pensionistica complementare (ad esempio, la denominazione, la sede, la gestione finanziaria, il regime delle spese, i soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica).

- Per i fondi pensione negoziali illustrare le variazioni degli accordi istitutivi, con particolare riguardo al livello contributivo e alle modalità di elezione dei delegati in assemblea. Riportare criteri e modalità secondo cui sono state ripartite tra i lavoratori associati le eventuali differenze tra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo. Riportare le modifiche che hanno interessato le convenzioni di gestione.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP indicare gli eventi societari di particolare rilevanza che hanno interessato il soggetto istitutore.

Indicare le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai sensi dell'art.8, comma 7, del D.M. Tesoro n. 703/1996.

Riportare le ulteriori informazioni che devono essere diffuse agli aderenti sulla base

di specifiche indicazioni che la COVIP ha fornito in corso d'anno, ad esempio in relazione a intervenute novità legislative o orientamenti interpretativi.

Precisare che è possibile acquisire le informazioni generali e andamentali riguardanti la forma pensionistica complementare consultando la Nota informativa. Dare evidenza dei luoghi ove la Nota è messa a disposizione e del fatto che, su richiesta, la stessa può essere inviata agli interessati.

Qualora la forma pensionistica sia chiusa al collocamento e pertanto non tenuta all'obbligo di provvedere all'aggiornamento e al deposito della Nota informativa, i riferimenti di cui sopra si intendono fatti ad apposito documento redatto sulla base dello Schema di Nota informativa, nel quale possono tuttavia non essere riportate le informazioni strettamente necessarie soltanto nella fase di raccolta delle adesioni. Tale documento deve essere tenuto aggiornato e pubblicato sul sito *web* del Fondo/della Società.

Indicare le sezioni del sito *web* ove sono resi disponibili:

- tutti i documenti a disposizione dell'iscritto, precisando quali sono. Indicare le modalità con cui il soggetto interessato può acquisirne copia
- i dati relativi alla posizione individuale dell'aderente e alla sua evoluzione
- il motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate con le quali si può effettuare una stima dell'evoluzione tempo per tempo della propria posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa (Progetto esemplificativo personalizzato)

Indicare i recapiti (per esempio telefono, indirizzo di posta elettronica) utilizzabili dall'aderente per comunicazioni e richieste.

Riportare altresì le seguenti informazioni:

- Per i fondi pensione negoziali: sede legale e sede amministrativa, se diversa;
- Per i fondi pensione aperti: sede legale della società e sede ove è svolta l'attività del fondo, se diversa;
- Per i PIP: sede legale della società e sede della direzione generale, se diversa.

2. COMUNICAZIONE IN CASO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI

ADEMPIMENTI

Le presenti Disposizioni si applicano ai casi di riscatto (parziale o totale) della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, trasferimento ad altra forma pensionistica, anticipazione, prestazione pensionistica in capitale.

La comunicazione deve essere tempestivamente trasmessa all'interessato (aderente/avente diritto in caso di premorienza).

SCHEMA

Riportare le informazioni e le frasi di seguito indicate.

Indicare la denominazione della forma pensionistica complementare, il logo (*eventuale*) e il numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP indicare altresì la denominazione e il logo (*eventuale*) del soggetto istitutore nonché il gruppo di appartenenza dello stesso (*eventuale*) (*qualora il soggetto istitutore del fondo pensione aperto o del PIP non*

coincida più con il soggetto gestore, i richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto gestore).

Inserire le seguenti frasi:

- “Comunicazione relativa a richiesta di riscatto parziale/riscatto totale/ trasferimento/anticipazione/ della posizione individuale/prestazione pensionistica in capitale.”
- “La presente comunicazione è redatta dal fondo pensione negoziale/dalla società *(inserire denominazione del fondo pensione negoziale ovvero, per i fondi pensione aperti e per i PIP, del soggetto istitutore)* secondo lo schema predisposto dalla COVIP.”
- “Il fondo pensione negoziale/La società *(inserire denominazione del fondo pensione negoziale ovvero, per i fondi pensione aperti e per i PIP, del soggetto istitutore)* è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente comunicazione.”

Riportare la seguente AVVERTENZA:

- “Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza delle informazioni e dei dati di seguito riportati. Eventuali discordanze accertate vanno comunicate prontamente al Fondo/alla Società.”

Sezione 1 Dati identificativi

Indicare i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), la tipologia di adesione (individuale o su base collettiva), il codice di adesione/numero di polizza, la data di adesione alla forma pensionistica complementare e quella di iscrizione alla previdenza complementare.

Indicare la tipologia di richiesta (riscatto parziale/riscatto totale/ trasferimento/anticipazione/ della posizione individuale/prestazione pensionistica in capitale).

Per le richieste di trasferimento indicare la forma pensionistica presso la quale è trasferita la posizione.

Sezione 2 – Posizione individuale maturata

Nei casi di trasferimento, riscatto totale e prestazione pensionistica in capitale, riportare le informazioni contenute nella Sezione 3 dello Schema di comunicazione periodica, relativamente al periodo compreso tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data in cui la posizione individuale viene disinvestita. Non occorre riportare il diagramma circolare e le informazioni riguardanti il rendimento né le AVVERTENZE ivi indicate.

Nei casi di riscatto parziale e anticipazione, indicare il totale dei contributi versati nel periodo compreso tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data in cui la relativa parte di posizione individuale viene disinvestita, il valore della posizione individuale maturata alla stessa data, nonché l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.

Sezione 3 – Importo liquidato

Precisare, qualora abbiano operato sulla posizione individuale garanzie di risultato, gli importi riconosciuti in relazione al verificarsi degli eventi assicurati.

Nel caso in cui l'aderente abbia sottoscritto polizze per l'erogazione di prestazioni accessorie, riportare gli importi liquidati a tale titolo.

Nell'ipotesi di riscatto, parziale o totale, anticipazione e prestazione pensionistica in capitale, indicare altresì l'ammontare complessivo dell'imposta applicata, precisando nel dettaglio l'importo della stessa con riferimento ai diversi regimi impositivi tempo per tempo vigenti e rinviando al documento sul regime fiscale per la descrizione dei regimi impositivi.

Nei medesimi casi, indicare l'eventuale ammontare della posizione individuale da erogare a terzi a seguito di cessione del credito.

Indicare l'importo risultante e liquidato.

Qualora la forma pensionistica sia a conoscenza di ritardi nei versamenti contributivi ovvero sussistano altre cause che non permettano di liquidare l'intero importo spettante, precisare che la liquidazione è provvisoria e che pertanto, non appena gli importi residui verranno versati alla forma pensionistica, sarà inviata la relativa comunicazione integrativa. Anche nel redigere tale comunicazione integrativa, la forma pensionistica si attiene alle presenti Disposizioni, con i necessari adattamenti e semplificazioni.

3. ALTRE INFORMATIVE IN CORSO D'ANNO

Le presenti disposizioni si applicano alle altre informazioni da rendere in corso d'anno.

Versamento dei contributi

Le forme pensionistiche complementari mettono a disposizione degli iscritti, in apposite sezioni dei siti *web* dedicate ai singoli aderenti, informazioni tempestive sui contributi versati in corso d'anno e sulla evoluzione della posizione individuale, al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei versamenti.

Andamento della quota

Per le forme pensionistiche complementari non v'è obbligo di pubblicazione periodica del valore unitario della quota. Infatti, considerato che l'orizzonte temporale rilevante per la valutazione dell'andamento degli investimenti dei fondi pensione è il mediolungo termine, l'informativa fornita agli iscritti in base alle presenti Disposizioni risulta soddisfacente a realizzare un'adeguata informativa. Con riferimento ai potenziali aderenti, risultano altresì soddisfacenti le informazioni fornite in sede di Nota informativa.

Le forme pensionistiche che intendano comunque pubblicare il valore unitario della quota segnalano alla Covip le modalità di pubblicazione, curando che essa sia comunque accompagnata:

- a) dall'avvertenza, opportunamente evidenziata, che il valore unitario della quota può variare in modo considerevole e che il risultato della gestione dei fondi pensione deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza
- b) da informazioni (ad esempio in termini di rendimento e volatilità) riferite ai risultati conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, precisando che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

Relazione su "Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti"

Con le *Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti* (di seguito "Disposizioni") si è inteso rivedere l'assetto complessivo delle previsioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti, di cui alla deliberazione Covip del 10 febbraio 1999. Le Disposizioni sostituiscono pertanto quelle citate, e le circolari del 22 gennaio 2008 e del 24 febbraio 2009, recanti indicazioni in materia di comunicazione periodica dei PIP. Per quanto direttamente disciplinato, le Disposizioni integrano altresì le indicazioni fornite ai fondi pensione preesistenti nella circolare del 17 gennaio 2008.

La revisione in parola, resa necessaria in ragione delle novità legislative che, nel

tempo, hanno interessato la materia, rappresenta altresì l'occasione per mettere a frutto l'esperienza maturata in questi anni, affrontare problemi sorti nella pratica e analizzati nell'attività di vigilanza, riordinare provvedimenti e istruzioni emanati, recepire talune esigenze espresse dagli operatori e dalle associazioni di categoria anche in riferimento al contenimento dei costi per la predisposizione e per l'invio delle comunicazioni.

In tale contesto trovano inquadramento le scelte di intervento operate nel nuovo documento per ciò che concerne l'ambito di applicazione nonché la tipologia, la struttura e il contenuto delle diverse informative da fornire agli aderenti.

Quanto al metodo di intervento seguito per la revisione della disciplina, si è inteso mettere a disposizione dell'aderente strumenti, il più possibile snelli, di chiarezza e trasparenza. In relazione agli obiettivi specifici di ciascuna tipologia di comunicazione, sono state pertanto valutate le informazioni che devono essere fornite, e la relativa rappresentazione, così da perseguire un duplice obiettivo: offrire agli interessati un quadro chiaro di riferimento mettendo a loro disposizione informazioni essenziali, puntuali, ordinate e che non risultino, per il loro contenuto, di difficile comprensione (e dunque equivoche); evitare un eccesso di informativa che possa tradursi in scarsa trasparenza, oltre che in un inutile aggravio di costi a carico delle forme pensionistiche complementari.

Le Disposizioni sono strutturate in tre parti: 1. Comunicazione periodica; 2. Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni; 3. Altre informative in corso d'anno.

La comunicazione periodica

Nella prima parte delle Disposizioni vengono dettate le istruzioni relative all'informativa periodica da trasmettere agli aderenti, fornendo altresì il relativo Schema.

Le Disposizioni trovano applicazione per i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP. L'obbligo di seguire lo Schema vige anche per i fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita; potrebbero tuttavia rendersi necessari opportuni adattamenti in relazione a peculiarità connesse, per esempio, con il modello gestionale adottato, le dimensioni particolarmente modeste della forma, la necessità di prevedere termini per l'invio agli iscritti diversi da quello ordinario.

Sia la struttura che il contenuto della comunicazione sono stati rivisitati al fine di migliorare la funzionalità del documento rispetto allo scopo di trasparenza che vuole perseguire. In questo caso, l'obiettivo primario è quello di rendere conto all'aderente dell'evoluzione del suo piano previdenziale.

In tale ottica si inquadrano le scelte relative all'ordine delle Parti di cui è composta la comunicazione (Parte Prima. *Dati relativi alla posizione individuale*; Parte Seconda. *Informazioni generali*) e, all'interno di ciascuna Parte, le scelte concernenti la selezione, l'ordine e le modalità di rappresentazione delle informazioni. Il tutto è stato ragionato al fine di rendere immediatezza di lettura e facilità di controllo da parte dei destinatari della comunicazione.

La Parte Prima della comunicazione è composta da tre sezioni.

Nella "Sezione 1. Dati identificativi" vengono preliminarmente evidenziati i dati e le notizie riguardanti l'identificazione dell'aderente.

Nella "Sezione 2. Dati riepilogativi" vengono indicati, per l'anno di riferimento, il valore della posizione individuale maturata, il risultato netto di gestione e il TER riguardanti la linea (o le linee) di investimento cui l'aderente partecipa.

I dati vengono sviluppati nella "Sezione 3. Posizione individuale maturata". In questa sezione si dà in primo luogo conto della composizione e del valore della posizione individuale maturata alla fine dell'anno di riferimento, si opera il confronto con quanto risultante alla fine dell'anno precedente, e viene fornito il dettaglio delle operazioni

effettuate in corso d'anno. Seguono talune informazioni relative alla linea di investimento scelta: il rendimento conseguito, la spiegazione dell'andamento della gestione nell'anno, la serie dei rendimenti degli ultimi 3, 5 e 10 anni rapportati ai relativi *benchmark*. Per tutte le altre informazioni relative alla gestione della linea di investimento scelta, lo Schema opera un rinvio alla nota informativa.

Nella Parte Seconda della comunicazione, dedicata alle informazioni generali, vanno riportate le variazioni che, nel periodo di riferimento, hanno interessato la forma pensionistica (laddove non abbiano già costituito oggetto di apposita comunicazione individuale), nonché quelle ulteriori informazioni che devono essere diffuse agli aderenti sulla base di specifiche indicazioni che la Covip ha fornito in corso d'anno.

Rispetto alle vigenti disposizioni, sono state eliminate le altre informazioni generali riguardanti la struttura della forma pensionistica e l'andamento della gestione delle linee di investimento diverse da quelle scelte dall'aderente. Si è valutato che per tali informazioni, che non attengono a profili peculiari del singolo rapporto partecipativo, sia preferibile operare un rinvio alla nota informativa che, come è noto, rappresenta in maniera standardizzata i dati e le notizie in parola. In tale modo, ferma restando la piena possibilità per l'aderente di entrare in possesso di tutte le informazioni generali di cui necessita, o rispetto alle quali è semplicemente interessato, si vuole evitare che la comunicazione periodica venga inutilmente appesantita; è oltre tutto così realizzabile un significativo contenimento dei costi di redazione, stampa e invio della comunicazione.

Quanto indicato nello Schema esaurisce il contenuto della comunicazione periodica.

Per quanto riguarda gli adempimenti ai quali la comunicazione periodica è soggetta, si precisa che, fermi restando i destinatari (iscritti al 31 dicembre), il periodo di riferimento (ultimo anno solare) e il termine di trasmissione agli iscritti e alla Commissione (31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce la comunicazione), è stata introdotta la possibilità che, su richiesta dell'aderente, la comunicazione venga inviata anche solo mediante posta elettronica o altra modalità telematica. La novità vuole andare incontro alle esigenze di contenimento dei costi espresse dagli operatori.

Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni

La seconda parte delle Disposizioni è del tutto innovativa e risponde all'esigenza di dettare regole uniformi in ordine alle informazioni da rendere agli interessati nei casi di erogazione di prestazioni previsti dalla normativa, così da evitare comportamenti di scarsa trasparenza da parte delle forme pensionistiche nei rapporti con gli iscritti.

In relazione a ciò, per i casi di riscatto (totale o parziale), anticipazione della posizione individuale maturata, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, liquidazione in forma capitale nel caso di raggiungimento dell'età pensionabile, è stato delineato uno Schema di prospetto che ha la funzione di mettere a disposizione dell'interessato tutti gli elementi utili per ricostruire la determinazione dell'importo liquidato, o trasferito, a partire dalle informazioni riportate nell'ultima comunicazione periodica ricevuta ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione alla forma pensionistica. Qualora non sia possibile liquidare l'intero importo spettante (per esempio se la forma pensionistica è a conoscenza di ritardi nei versamenti contributivi), lo Schema di prospetto si applica sia alla liquidazione provvisoria che a quella integrativa.

Nei casi che comportano la cessazione del rapporto di partecipazione alla forma pensionistica (trasferimento) o l'uscita dal sistema della previdenza complementare (riscatto totale o liquidazione in forma capitale nell'ipotesi di raggiungimento dell'età pensionabile), all'interessato viene altresì fornita la rendicontazione analitica della sua situazione personale; le informazioni da rendere al riguardo sono, con gli opportuni adattamenti, quelle indicate nella Parte Prima della comunicazione periodica per i dati relativi alla posizione individuale, e si riferiscono al periodo compreso tra il 31 dicembre

dell'anno precedente (o, se successiva, la data di iscrizione alla forma pensionistica) e la data della liquidazione dell'importo dovuto.

Nei casi invece di anticipazioni e riscatti parziali, si ritiene che siffatto grado di analiticità possa essere superfluo, posto che l'aderente riceverà tali informazioni nella successiva comunicazione periodica.

Altre informative in corso d'anno

L'ultima parte delle Disposizioni riguarda le altre informative da trasmettere in corso d'anno in ordine ai contributi versati e all'andamento della quota.

OMEGA



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI *****

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. ***

Comunicazione periodica agli iscritti per l'anno 2010

La presente comunicazione, redatta dal fondo pensione OMEGA secondo lo Schema predisposto dalla COVIP, viene trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2010.

OMEGA è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella presente comunicazione.

Le comunicazioni periodiche possono essere trasmesse mediante posta elettronica anziché ordinaria, inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo info@fondopensione_omega.it. Con le medesime modalità si può modificare la scelta effettuata.

Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il Progetto esemplificativo personalizzato. Il progetto rappresenta una stima dell'evoluzione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa.

Parte prima. Dati relativi alla posizione individuale

SEZIONE 1 – Dati identificativi

Cognome e Nome:	Mario Bianchi
Luogo e data di nascita:	Roma, 23/2/1960
Residenza:	Viale G. Cesare, 32 - 00100 Roma
Codice Fiscale:	BNCMRA60B23H501E
Tipologia di adesione:	su base collettiva
Codice di adesione:	456089
Data di adesione alla forma pensionistica:	1/5/2002
Data di iscrizione alla previdenza complementare:	1/2/1999
Beneficiari in caso di premorienza:	Enrico Rossi C.F.: RSEENR60B23H501A Residenza: Via degli Equi, 25 - 00100 Roma

AVVERTENZE:

Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli laddove necessario inviando, via e-mail o per posta ordinaria, l'apposito modulo (disponibile sul sito web nella sezione dedicata alla modulistica).

Qualora si intenda modificare il soggetto beneficiario sopra indicato deve essere trasmessa apposta comunicazione scritta, compilando il modello reperibile nel sito web o presso la sede del Fondo. Si ricorda che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia stata fatta diversa designazione, la posizione può essere riscattata solo dagli eredi.

SEZIONE 2 – Dati riepilogativi al 31/12/2010

Valore della posizione individuale (euro):	***
Rendimento netto del comparto Garanzia (*):	*** %
Costi del comparto Garanzia (TER)**):	*** %

(*) Il dato indica il rendimento netto (della tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dal comparto nel 2010. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale (vedi nota alla Tabella Entrate e Uscite – Sezione 3), che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

(**) Il dato esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (a eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2010.

SEZIONE 3 – Posizione individuale maturata

Comparti	Posizione individuale al 31/12/2009				Posizione individuale al 31/12/2010			
	Ripartizione percentuale	Numero quote	Valore quota (euro)	Valore della posizione individuale (euro)	Ripartizione percentuale	Numero quote	Valore quota (euro)	Valore della posizione individuale (euro)
Garanzia	100	***	***	***	100	***	***	***
TOTALE	100			***	100			***

Si ricorda che al momento dell'adesione è stata sottoscritta una prestazione accessoria di invalidità e premorienza che al verificarsi dell'evento dà diritto a una maggiorazione della posizione individuale dell'1%.

Entrate e Uscite	Nel corso dell'anno 2010	Al 31/12/2010
A] Totale entrate		***
- contributi lavoratore		***
- contributi datore lavoro		***
- TFR		***
- trasferimenti da altra forma pensionistica		
- reintegri di anticipazioni		
B] Totale uscite		(***)
- anticipazioni		(***)
- riscatti parziali		(***)
C] POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2009		***
D] POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2010		***
VARIAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D - C)		***
dovuta ai flussi in entrata e in uscita (A - B)		***
dovuta alla redditività netta della gestione (*)		***

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, in euro, realizzata nel 2010 come risultato della gestione finanziaria, ovvero del rendimento (in euro) al netto della tassazione e degli oneri sostenuti. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

Dettaglio delle operazioni effettuate dall'1/1/2010 al 31/12/2010											
Tipologia di operazione	Data operaz.	Comparto	Entrate				Uscite	Spese dirett. a carico	Ammontare investito /disinves.	Val. quota	N. quote
			Contr. aderente	Contr. azienda	TFR	Altro					
contributo	gg/mm/aa	Garanzia	***	***	***			(***)	***	***	***
contributo	gg/mm/aa	Garanzia	***	***	***			(***)	***	***	***
contributo	gg/mm/aa	Garanzia	***	***	***			(***)	***	***	***
contributo	gg/mm/aa	Garanzia	***	***	***			(***)	***	***	***
anticipazione	gg/mm/aa	Garanzia					(***)	(***)	(***)	***	(***)
TOTALE			***	***	***		(***)		***		***

Le spese relative alla copertura per prestazioni accessorie, pari allo 0,5% del versamento annuo, sono ricomprese nel costo di partecipazione alla forma pensionistica.

Riepilogo dei contributi versati e non dedotti	Anno 2009	Totale dal 2001 al 2009


AVVERTENZE:

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto stabilito a livello contrattuale.

I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che, nel corso dell'anno, sono stati effettivamente versati al Fondo, già attribuiti alla posizione individuale e disponibili per l'investimento anche se non ancora trasformati in quote. I contributi relativi all'ultimo periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione periodica.

Si ricorda di comunicare per iscritto, entro il 31 dicembre del corrente anno l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di liquidazione delle prestazioni.

Ripartizione della posizione individuale per strumenti finanziari



AVVERTENZA: E' importante che l'aderente verifichi periodicamente che le caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell'età, del reddito, del bilancio familiare, degli obiettivi previdenziali, della personale propensione al rischio e di eventuali altre forme di risparmio personale.

Qualora si ritengano le caratteristiche del comparto non più adeguate alle proprie esigenze, è possibile modificare la scelta compilando e trasmettendo al Fondo il modulo reperibile sul sito *web* o presso la sede del Fondo.

Rendimenti				
	2010	3 anni (2008-2010)	5 anni (2006-2010)	10 anni (2001-2010)
Comparto Garanzia	**0%	**0%	**0%	**0%
Benchmark (*)	**0%	**0%	**0%	**0%

(*) Il benchmark sintetizza l'andamento dei mercati finanziari in cui investe il fondo e consente di operare un confronto rispetto all'investimento effettuato.

Sono sopra riportati i rendimenti del comparto Garanzia dell'ultimo anno e degli ultimi 3, 5 e 10 anni in confronto con il relativo *benchmark*. Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tener presente che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del *benchmark*;
- il rendimento del comparto e il *benchmark* sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

Nell'anno 2010 il rendimento netto del comparto Garanzia è stato del ***. Il risultato della gestione finanziaria deriva dai proventi per interessi (cedole) e dall'apprezzamento (deprezzamento) del valore dei titoli obbligazionari. La gestione delle risorse è stata rivolta quasi esclusivamente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario di breve e media durata, emessi prevalentemente da Stati europei, il cui valore si è significativamente apprezzato nel corso del 2010 per effetto della riduzione del livello generale dei tassi di interesse.

AVVERTENZA: *Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.*

Costi (TER) ^(*) - 2010	
Comparto Garanzia	
- Oneri di gestione finanziaria	***%
- Oneri di gestione amministrativa	***%
Totale	***%

^(*) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (a eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2010.

AVVERTENZA: *Il TER esprime un dato medio del comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo aderente.*

* * *

È possibile acquisire ulteriori informazioni riguardanti l'andamento della gestione del comparto prescelto consultando la Nota informativa; la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato elettronico sul sito *web*. Su richiesta, la Nota può essere inviata agli interessati.

Parte seconda. Informazioni generali

Si riportano di seguito le variazioni che, nel corso dell'anno 2010, hanno interessato il fondo pensione OMEGA.

1. Destinatari

A seguito della sottoscrizione, in data 12/6/2010, dell'accordo di adesione ad Omega per i dipendenti del settore XXX, è stato modificato l'art. 5 dello statuto con l'indicazione dei nuovi destinatari del Fondo; i soggetti sottoscrittori del citato accordo sono stati inseriti tra le fonti istitutive, all'art. 1. Tali modifiche statutarie sono state approvate dalla COVIP e hanno efficacia dal 15/9/2010.

2. Gestione finanziaria

Nel mese di gennaio 2010, il CdA ha autorizzato la sostituzione di Alfa SGR S.p.A. con Beta SGR S.p.A. quale delegato della Gamma S.p.A. per lo svolgimento delle medesime funzioni delegate.

* * *

È possibile acquisire le informazioni generali e andamentali riguardanti il fondo pensione OMEGA consultando la Nota informativa; la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato elettronico sul sito *web*. Su richiesta, la Nota può essere inviata agli interessati.

Recapiti utili

Sito web
Sul sito web www.fondopensione_omega.it , nella sezione "Documentazione" sono disponibili, oltre alla Nota informativa, lo Statuto, il Regolamento elettorale, i documenti sul regime fiscale, sulle rendite, sulle anticipazioni, il Bilancio e il Regolamento elettorale. Su richiesta, i predetti documenti possono essere inviati agli interessati.
Consultazione della posizione individuale on line
Nella sezione "La tua posizione individuale" del sito <i>web</i> è possibile verificare la posizione individuale e l'evolversi della stessa, utilizzando il codice utente e la <i>password</i> personale (modificabile). Nella medesima sezione è possibile accedere al motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate; con queste ultime si può effettuare una stima dell'evoluzione tempo per tempo della propria posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa (Progetto esemplificativo personalizzato).
Assistenza tecnica
Il personale del Fondo è a disposizione degli aderenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18 al numero: 06/850.100.102. È inoltre attivo il servizio <i>e-mail</i> : info@fondopensione_omega.it
Comunicazioni e richieste
Sede legale: Via Magna Grecia, 100 – 00122 Roma - Tel.: 06/850.100.100 - Fax: 06/850.100.101



EXEMPLUM

FONDO PENSIONE APERTO
iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. ***

Comunicazione periodica agli iscritti per l'anno 2010

La presente comunicazione, redatta dalla società Alfa SGR S.p.A., società appartenente al Gruppo Alfa, secondo lo Schema predisposto dalla COVIP, viene trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2010.

Alfa SGR S.p.A. è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella presente comunicazione.

Le comunicazioni periodiche potranno essere trasmesse mediante posta elettronica anziché ordinaria, inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo info@fondopensione_exemplum.it. Con le medesime modalità si potrà modificare la scelta effettuata.

Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il Progetto esemplificativo personalizzato. Il progetto rappresenta una stima dell'evoluzione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa.

Parte prima. Dati relativi alla posizione individuale

SEZIONE 1 – Dati identificativi

Cognome e Nome:	Guido Brignano
Luogo e data di nascita:	Brescia, 15/04/1950
Residenza:	Via C. Cattaneo, 71 - 20100 Milano
Codice Fiscale:	BRGGDU50D16B157U
Tipologia di adesione:	su base collettiva
Codice di adesione:	456089
Data di adesione alla forma pensionistica:	1/5/2002
Data di iscrizione alla previdenza complementare:	1/2/2000
Beneficiari in caso di premorienza	Eredi legittimi

AVVERTENZE:

Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli laddove necessario inviando, via e-mail o per posta ordinaria, l'apposito modulo (disponibile sul sito web nella sezione dedicata alla modulistica).

Qualora si intenda modificare il soggetto beneficiario sopra indicato deve essere trasmessa apposta comunicazione scritta, compilando il modello reperibile nel sito web o presso la sede della società. Si ricorda che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia stata fatta diversa designazione, i beneficiari sono gli eredi.

SEZIONE 2 – Dati riepilogativi al 31/12/2010

Valore della posizione individuale (euro):	***	
Rendimento netto delle linee di investimento (*):	Garanzia	Bilanciato
	***%	***%
Costi delle linee di investimento (TER) (**):	Garanzia	Bilanciato
	***%	***%

(*) Il dato indica il rendimento netto (della tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dalla linea di investimento nel 2010. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale (vedi nota alla Tabella Entrate e Uscite – Sezione 3), che risente anche del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

(**) Il dato esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (a eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2010.

SEZIONE 3 – Posizione individuale maturata

Comparti	Posizione individuale al 31/12/2009				Posizione individuale al 31/12/2010			
	Ripartizione percentuale	Numero quote	Valore quota (euro)	Valore della posizione individuale (euro)	Ripartizione percentuale	Numero quote	Valore quota (euro)	Valore della posizione individuale (euro)
Garanzia	**	***	***	***	***	***	***	***
Bilanciato	**	***	***	***	***	***	***	***
TOTALE	100			***	100			***

Entrate e Uscite	Nel corso dell'anno 2010	Al 31/12/2010
A] Totale entrate		***
- contributi lavoratore		***
- contributi datore lavoro		***
- TFR		***
- trasferimenti da altra forma pensionistica		
- reintegri		***
B] Totale uscite		
- anticipazioni		
- riscatti parziali		
C] POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2009		***
D] POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2010		***
VARIAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D - C)		***
dovuta ai flussi in entrata e in uscita (A - B)		***
dovuta alla redditività netta della gestione (*)		***

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, in euro, realizzata nel 2010 come risultato della gestione finanziaria, ovvero del rendimento (in euro) al netto della tassazione e degli oneri sostenuti. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione individuale il rendimento della linea di investimento (Sezione 2), in quanto risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

Dettaglio delle operazioni effettuate dall'1/1/2010 al 31/12/2010											
Tipologia di operazione	Data operaz.	Linea di investimento	Entrate				Uscite	Spese dirett. a carico	Ammontare investito /disinves.	Val. quota	N. quote
			Contr. aderente	Contr. azienda	TFR	Altro					
contributo	gg/mm/aa	Garanzia	***	***	***			(***)	***	***	***
contributo	gg/mm/aa	Bilanciato	***	***	***			(***)	***	***	***
contributo	gg/mm/aa	Garanzia	***	***	***			(***)	***	***	***
contributo	gg/mm/aa	Bilanciato	***	***	***			(***)	***	***	***
reintegro	gg/mm/aa	Bilanciato				***			***	***	***
TOTALE in cui			***	***	***	***			***		
TOTALE Bilanciato			***	***	***				***		***
TOTALE Bilanciato			***	***	***				***		***

Riepilogo dei contributi versati e non dedotti	Anno 2009	Totale dal 2001 al 2009
	***	***


AVVERTENZE:

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto stabilito a livello contrattuale.

I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che nel corso dell'anno sono stati effettivamente versati al Fondo, già attribuiti alla posizione individuale e disponibili per l'investimento anche se non ancora trasformati in quote. I contributi relativi all'ultimo periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione periodica.

Si ricorda di comunicare per iscritto, entro il 31 dicembre del corrente anno, l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di liquidazione delle prestazioni.

Ripartizione della posizione individuale per strumenti finanziari



AVVERTENZA: E' importante che l'aderente verifichi periodicamente che le caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell'età, del reddito, del bilancio familiare, degli obiettivi previdenziali, della personale propensione al rischio e di eventuali altre forme di risparmio personale.

Qualora si ritengano le caratteristiche delle linee di investimento non più adeguate alle proprie esigenze, è possibile modificare la scelta compilando e trasmettendo alla società il modulo reperibile sul sito *web* o presso la sede della società.

Rendimenti				
	2010	3 anni (2008-2010)	5 anni (2006-2010)	10 anni (2001-2010)
Garanzia	**%	**%	**%	**%
Benchmark (*)	**%	**%	**%	**%
Bilanciato	**%	**%	**%	**%
Benchmark (*)	**%	**%	**%	**%

(*) Il benchmark sintetizza l'andamento dei mercati finanziari in cui investe il fondo e consente di operare un confronto rispetto all'investimento effettuato.

Sono sopra riportati i rendimenti delle linee di investimento dell'ultimo anno e degli ultimi 3, 5 e 10 anni in confronto con il relativo *benchmark*. Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tener presente che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del *benchmark*;
- il rendimento del comparto e il *benchmark* sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

Nell'anno 2010 il rendimento netto della linea Garanzia è stato del ***. Il risultato della gestione finanziaria deriva dai proventi per interessi (cedole) e dall'apprezzamento (deprezzamento) del valore dei titoli obbligazionari. La gestione delle risorse è stata rivolta quasi esclusivamente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario di breve e media durata, emessi prevalentemente da Stati europei, il cui valore si è significativamente apprezzato nel corso del 2010 per effetto della riduzione del livello generale dei tassi di interesse.

La linea Bilanciato ha conseguito nel 2010 un rendimento netto del ***. Il risultato della gestione deriva dai proventi per interessi (cedole) e dividendi nonché dall'apprezzamento (o deprezzamento) del valore dei titoli obbligazionari e azionari. La linea ha investito in misura prevalente in titoli di debito di emittenti pubblici e privati con *rating* medio-alto (il *rating* è un indicatore del grado di affidabilità del soggetto debitore attribuito da società specializzate); la quota investita in azioni è stata in media pari al 30 per cento. Il rendimento realizzato nel 2010 è stato determinato dall'apprezzamento del valore dei titoli obbligazionari, conseguente alla riduzione del livello generale dei tassi di interesse, e dalla ripresa dei corsi dei principali indici azionari nazionali ed internazionali, avvenuta soprattutto nel primo semestre, recuperando parzialmente le consistenti perdite realizzate nel corso dell'anno precedente.

AVVERTENZA: *Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.*

Costi (TER) ^(*) - 2010	
Garanzia	
- Oneri di gestione finanziaria	**%
- Oneri di gestione amministrativa	**%
Totale	**%
Bilanciato	
- Oneri di gestione finanziaria	**%
- Oneri di gestione amministrativa	**%
Totale	**%

(*) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (a eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2010.

AVVERTENZA: *Il TER esprime un dato medio del comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo aderente.*

* * *

È possibile acquisire ulteriori informazioni riguardanti l'andamento della gestione della linea di investimento prescelta consultando la Nota informativa; la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso

la sede della società e del datore di lavoro e in formato elettronico sul sito *web* della società. Su richiesta, la Nota può essere inviata agli interessati.

Parte seconda. Informazioni generali

Si riportano di seguito le variazioni che, nel corso dell'anno 2010, hanno interessato il fondo pensione EXEMPLUM.

1. Modifiche della politica di investimento dei comparti

Nel corso dell'anno sono state apportate alcune modifiche alla politica di investimento del comparto "Azionario". In particolare, al fine di rendere meno rischioso l'investimento nel comparto, è stato ridotto, dal 50 al 30 per cento, il limite minimo di detenzione delle azioni ed è stato modificato il *benchmark* di riferimento la cui componente azionaria è stata ridotta dal 70 al 60 per cento mentre quella obbligazionaria è passata dal 30 al 40 per cento.

2. Eventi societari

Nell'ambito nel processo di riorganizzazione del Gruppo Alfa, di cui la società Alfa SGR S.p.A. fa parte, nel mese di ottobre, è stata perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione della società Beta SGR S.p.A. in Alfa SGR S.p.A che, a seguito di tale operazione ha acquisito il fondo pensione istituito da Beta SGR S.p.A. (denominato Fondo pensione "Millennium").

È possibile acquisire le informazioni generali e andamentali riguardanti il fondo pensione EXEMPLUM consultando la nota informativa; la nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede della società (e del datore di lavoro nel caso di adesioni collettive) e in formato elettronico sul sito *web* della società. Su richiesta, la nota può essere inviata agli interessati.

Recapiti utili

Sito web
Sul sito web www.fondopensione_exemplum.it , nella sezione "Documentazione" sono disponibili, oltre alla nota informativa, il regolamento, i documenti sul regime fiscale, sulle rendite, sulle anticipazioni e il rendiconto. Su richiesta, i predetti documenti possono essere inviati agli interessati.
Consultazione della posizione individuale on line
Nella sezione "La tua posizione individuale" del sito web è possibile verificare la posizione individuale e l'evolversi della stessa, utilizzando il codice utente e la <i>password</i> personale (modificabile). Nella medesima sezione è possibile accedere al motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate; con queste ultime si può effettuare una stima dell'evoluzione tempo per tempo della propria posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa (Progetto esemplificativo personalizzato).
Assistenza tecnica
Il personale del servizio clienti della società è a disposizione degli aderenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18 al numero: 06/243.280.31. È inoltre attivo il servizio <i>e-mail</i> : info@fondopensione_exemplum.it
Comunicazioni e richieste
Sede legale: Via della Gioconda, 1 – 00122 Roma - Tel.: 06/243.280.32 - Fax: 06/243.280.35



**Uno Assicurazioni S.p.A.
(Gruppo Lungavita)**

Iris

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. ****

Comunicazione periodica agli iscritti per l'anno 2010

La presente comunicazione, redatta dalla società Uno Assicurazioni S.p.A., compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo Lungavita, secondo lo Schema predisposto dalla COVIP, viene trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2010.

Uno Assicurazioni S.p.A. è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella presente comunicazione.

Le comunicazioni periodiche potranno essere trasmesse mediante posta elettronica anziché ordinaria, inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo infoiris@unoassicurazioni.it. Con le medesime modalità si potrà modificare la scelta effettuata.

Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il Progetto esemplificativo personalizzato. Il progetto rappresenta una stima dell'evoluzione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa.

Parte prima. Dati relativi alla posizione individuale

SEZIONE 1 – Dati identificativi

Cognome e Nome:	Elena Belli
Luogo e data di nascita:	Firenze, 20/8/1970
Residenza:	Piazza Libertà, 4 - 50100 Firenze
Codice Fiscale:	BLLLNE70M60D612M
Tipologia di adesione:	individuale
Numero di polizza:	12562
Data di adesione alla forma pensionistica:	10/6/2003
Data di iscrizione alla previdenza complementare:	10/6/2003
Beneficiari in caso di premorienza:	Eredi legittimi

AVVERTENZE:

Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli laddove necessario inviando, via e-mail o per posta ordinaria, l'apposito modulo (disponibile sul sito web nella sezione dedicata alla modulistica).

Qualora si intenda modificare il soggetto beneficiario sopra indicato deve essere trasmessa apposta

comunicazione scritta, compilando il modello reperibile nel sito web o presso la sede della società. Si ricorda che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia stata fatta diversa designazione, i beneficiari sono gli eredi.

SEZIONE 2 – Dati riepilogativi al 31/12/2010

Valore della posizione individuale (euro):	***		
Rendimento netto delle linee di investimento (*):	EuroUno	IrisPrudenza	IrisAzionario
	***%	***%	***%
Costi delle linee di investimento (TER) (**):	EuroUno	IrisPrudenza	IrisAzionario
	***%	***%	***%

(*) Il dato indica, per la gestione separata EuroUno, il rendimento realizzato nel 2010 al netto degli oneri sostenuti e, per le linee IrisPrudenza e IrisAzionario, il rendimento al netto della tassazione e degli oneri sostenuti. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale (vedi nota alla Tabella Entrate e Uscite – Sezione 3), che risente anche del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

(**) Il dato esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (a eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2010.

Comparti	Posizione individuale al 31/12/2009				Posizione individuale al 31/12/2010			
	Ripartizione percentuale	Numero quote	Valore quota (euro)	Valore della posizione individuale (euro)	Ripartizione percentuale	Numero quote	Valore quota (euro)	Valore della posizione individuale (euro)
EuroUno	**			***	***			***
IrisPrudenza	**	***	***	***	***	***	***	***
IsriAzionario	**	***	***	***	***	***	***	***
TOTALE	100			***	100			***

SEZIONE 3 – Posizione individuale maturata

Entrate e Uscite	Nel corso dell'anno 2010	Al 31/12/2010
A] Totale entrate		***
- contributi lavoratore		***
- altro		***
- trasferimenti da altra forma pensionistica		
- reintegri		
B] Totale uscite	(***)	(***)
- anticipazioni	(***)	(***)
- riscatti parziali		(***)
C] POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2009	***	
D] POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2010	***	
VARIAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D - C)	***	
dovuta ai flussi in entrata e in uscita (A - B)		***
dovuta alla redditività netta della gestione (*)		***


(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, in euro, realizzata nel 2010 come risultato della gestione finanziaria, ovvero del rendimento (in euro) al netto della tassazione e degli oneri sostenuti. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione individuale il rendimento della linea di investimento (Sezione 2), in quanto risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

Dettaglio delle operazioni effettuate dall'1/1/2010 al 31/12/2010									
Tipologia di operazione	Data operaz.	Linea di investimento	Entrate		Uscite	Spese dirett. a carico	Ammontare investito /disinves.	Val. quota	N. quote
			Contr. aderente	Altro					
contributo	gg/mm/aa	EuroUno	***			(***)	***		
contributo	gg/mm/aa	IrisPrudenza	***			(***)	***	***	***
contributo	gg/mm/aa	IrisAzionario	***			(***)	***	***	***
contributo	gg/mm/aa	IrisAzionario			(***)	(***)	(***)	***	(***)
TOTALE di cui			***	***	(***)		***		
TOTALE EuroUno			***	***			***		
TOTALE IrisPrudenza			***	***			***		***
TOTALE IrisAzionario			***	***	(***)		***		***

AVVERTENZE:

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto stabilito a livello contrattuale. I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che nel corso dell'anno sono stati effettivamente versati al Fondo, già attribuiti alla posizione individuale e disponibili per l'investimento anche se non ancora trasformati in quote. I contributi relativi all'ultimo periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione periodica. Si ricorda di comunicare per iscritto, entro il 31 dicembre del corrente anno, l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di liquidazione delle prestazioni.

Ripartizione della posizione individuale per strumenti finanziari



AVVERTENZA: E' importante che l'aderente verifichi periodicamente che le caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell'età, del reddito, del bilancio familiare, degli obiettivi previdenziali, della personale propensione al rischio e di eventuali altre forme di risparmio personale.

Qualora si ritengano le caratteristiche delle linee di investimento non più adeguate alle proprie esigenze, è possibile modificare la scelta compilando e trasmettendo alla società il modulo reperibile sul sito *web* o presso la sede della società.

Rendimenti				
	2010	3 anni (2008-2010)	5 anni (2006-2010)	10 anni (2001-2010)
EuroUno	**%	**%	**%	**%
Benchmark (*)	**%	**%	**%	**%
IrisPrudenza	**%	**%	**%	**%
Benchmark (*)	**%	**%	**%	**%
IrisAzionario	**%	**%	**%	**%
Benchmark (*)	**%	**%	**%	**%

(*) Il benchmark sintetizza l'andamento dei mercati finanziari in cui investe il fondo e consente di operare un confronto rispetto all'investimento effettuato.

Sono sopra riportati i rendimenti delle linee di investimento dell'ultimo anno e degli ultimi 3, 5 e 10 anni in confronto con il relativo *benchmark*. Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tener presente che: i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente. I dati di rendimento della gestione separata di EuroUno sono riportati al netto della parte trattenuta dalla compagnia. il rendimento della linea risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del *benchmark*; il rendimento delle linee IrisPrudenza e IrisAzionario e i rispettivi *benchmark* sono calcolati al netto degli oneri fiscali.

Nell'anno 2010 il rendimento netto della gestione separata EuroUno, effettivamente retrocesso agli aderenti, è stato del ***. La gestione delle risorse è rivolta esclusivamente verso strumenti di tipo obbligazionario ed è effettuata anche tenendo conto del criterio di determinazione del rendimento basato sulla valutazione delle attività al costo storico (prezzo d'acquisto).

Il rendimento netto della linea IrisPrudenza nel 2010 è stato del ***. Il risultato della gestione deriva dai proventi per interessi (cedole) e dividendi nonché dall'apprezzamento (o deprezzamento) del valore dei titoli obbligazionari e azionari. La gestione della linea è stata prevalentemente orientata verso titoli di debito di breve/media durata di emittenti pubblici e privati con *rating* medio-alto (il *rating* è un indicatore del grado di affidabilità del soggetto debitore attribuito da società specializzate); l'investimento in titoli di capitale è stato residuale. Nel corso del 2010 il risultato della gestione ha beneficiato dell'apprezzato del valore dei titoli obbligazionari conseguente alla riduzione del livello generale dei tassi di interesse.

Nell'anno 2010 il rendimento netto della linea IrisAzionario è stato del ***. Il risultato della gestione deriva dai proventi per interessi (cedole) e dividendi nonché dall'apprezzamento (o deprezzamento) del valore dei titoli obbligazionari e azionari. La linea è prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria. Il risultato realizzato nel 2010 è stato prevalentemente determinato dalla ripresa dei corsi dei principali indici azionari nazionali ed internazionali, avvenuta soprattutto nel primo semestre, recuperando parzialmente le consistenti perdite realizzate nel corso dell'anno precedente.

AVVERTENZA: *Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.*

Costi (TER) (*) - 2010	
EuroUno	
- Oneri di gestione finanziaria	**%
- Oneri di gestione amministrativa	**%
Totale	**%
IrisPrudenza	
- Oneri di gestione finanziaria	**%
- Oneri di gestione amministrativa	**%
Totale	**%
IrisAzionario	
- Oneri di gestione finanziaria	**%
- Oneri di gestione amministrativa	**%
Totale	**%

**) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (a eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2010.*

AVVERTENZA: *Il TER esprime un dato medio del comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo aderente.*

* * *

È possibile acquisire ulteriori informazioni riguardanti l'andamento della gestione della linea di investimento prescelta consultando la Nota informativa; la Nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede della società e del datore di lavoro e in formato elettronico sul sito *web* della società. Su richiesta, la Nota può essere inviata agli interessati.

Parte seconda. Informazioni generali

Si riportano di seguito le variazioni che, nel corso dell'anno 2010, hanno interessato le caratteristiche del fondo pensione IRIS.

1. Variazioni delle condizioni contrattuali

A far data dal 15/03/2010 sono state variate le condizioni generali di contratto introducendo la possibilità di utilizzare come modalità di pagamento l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (RID).

La suddetta modalità può essere attivata facendo pervenire alla società l'apposito modulo di richiesta, scaricabile dal sito web e disponibile presso la sede della società, debitamente compilato.

2. Istituzione del *life-cycle*

Nel mese di dicembre è stata introdotta la possibilità di attivare gratuitamente un piano di investimento programmato (*life-cycle*). Con questo piano sarà la società a effettuare e a modificare le scelte di investimento, secondo una pianificazione basata sull'età dell'aderente e finalizzata a ricercare, per ogni orizzonte temporale, l'ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento.

Il criterio di investimento adottato si basa sull'età:

- con un'età inferiore o pari a quarantanove anni, i contributi verranno investiti nel fondo interno "IrisAzionario";
- con un'età compresa fra cinquanta e quarantanove anni, i contributi verranno investiti nel fondo interno "IrisPrudente";
- oltre i sessanta anni, i contributi verranno investiti nella gestione separata "EuroUno".

Si potrà decidere di modificare la scelta del *life-cycle* precedentemente effettuata, in qualsiasi momento e senza costi, mediante richiesta scritta alla società.

È possibile acquisire le informazioni generali e fondamentali riguardanti il fondo pensione IRIS consultando la nota informativa; la nota è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede della società e in formato elettronico sul sito *web*. Su richiesta, la nota può essere inviata agli interessati.

Recapiti utili

Sito web
Sul sito web www.unoassicurazioni.it/iris.htm , nella sezione "Previdenza" sono disponibili, oltre alla nota informativa, il regolamento, i documenti sul regime fiscale, sulle rendite, sulle anticipazioni, le condizioni generali di contratto nonché il rendiconto della gestione separata e dei fondi interni. Su richiesta, i predetti documenti possono essere inviati agli interessati.
Consultazione della posizione individuale <i>on line</i>
Nella sezione "La tua posizione individuale" del sito web è possibile verificare la posizione individuale e l'evolversi della stessa, utilizzando il codice utente e la <i>password</i> personale (modificabile). Nella medesima sezione è possibile accedere al motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate; con queste ultime si può effettuare una stima dell'evoluzione tempo per tempo della propria posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa (Progetto esemplificativo personalizzato).
Assistenza tecnica
Il personale dell'Ufficio clienti della società è a disposizione degli aderenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18 al numero: 02/634.504.103. È inoltre attivo il servizio e-mail: infoiris@unoassicurazioni.it
Comunicazioni e richieste
Sede legale: Via Broletto, 100 – 20122 Milano - Tel.: 02/634.504.100 - Fax: 02/634.504.104

PROVVEDIMENTI COVIP

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Deliberazione n. 3155 del 22 luglio 2010

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di seguito “Decreto”, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

OMISSIS.

VISTO il proprio Regolamento del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;
OMISSIS.

VISTO l’art. 9, comma 1, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla Covip con Deliberazione del 29 maggio 2008, nella parte in cui prevede che la raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti ed ai PIP può avvenire, tra l’altro, avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza “nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11 e delle disposizioni previste per il collocamento dei prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR, SIM, o assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione”;

VISTO l’art. 11, comma 1, del citato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, nella parte in cui dispone che i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP operano in modo che i soggetti che svolgono l’attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari osservino le disposizioni normative e regolamentari;

VISTO l’art. 52, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 recante la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, nella parte in cui prevede che “gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente”, e comma 5, nella parte in cui prevede che “gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario”;

VISTE le lettere di contestazione dell’11 dicembre 2009, notificate in pari data agli interessati, con le quali in esito all’attività di vigilanza svolta il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione della società MEDIOLANUM VITA S.p.A., istitutrice di TAXBENEFIT NEW – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE (iscritto al n. 5025 dell’Albo dei fondi pensione), contestando ai sigg. Alfredo Messina, Edoardo Lombardi, Luigi Del Fabbro, Danilo Pellegrino, Livio Gironi, Antonio Zunino e Gianluca Bosisio, nonché alla MEDIOLANUM VITA S.p.A. nella persona del

legale rappresentante, la sussistenza di criticità nei presidi organizzativi adottati dalla predetta società al fine di controllare l'attività dei soggetti incaricati del collocamento della suddetta forma pensionistica complementare;

TENUTO CONTO che le suddette criticità sono state rilevate in relazione ad alcuni contratti, individuati su base campionaria e ritenuti di rilevanza percentualmente significativa rispetto al campione considerato, sottoscritti da aderenti a TAXBENEFIT NEW nominativamente indicati nelle suddette lettere di contestazione, che hanno scelto profili di investimento non compatibili – secondo la griglia di valutazione allegata all'Addendum del 28 giugno 2007 al Manuale "Adeguatezza" di Banca Mediolanum S.p.A., recante le "Nuove modalità di valutazione dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi previdenziali", e utilizzata ai fini appunto della valutazione di adeguatezza – con l'orizzonte temporale e/o la tolleranza alla volatilità dagli stessi dichiarati e che per tali contratti risulta omessa la sottoscrizione dell'informativa relativa all'inadeguatezza ovvero l'indicazione del motivo dell'inadeguatezza medesima ovvero ancora tale indicazione risulta errata;

OMISSIS.

OMISSIS.

VISTA la relazione con la quale il Comitato per l'esame delle irregolarità, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie valutazioni conclusive, ritenendo confermata l'irregolarità dei contratti sottoscritti dai sigg. OMISSIS, per omessa sottoscrizione dell'informativa relativa all'inadeguatezza; dal sig. OMISSIS, per omessa indicazione del motivo dell'inadeguatezza; dal sig. OMISSIS, per indicazione errata del motivo di inadeguatezza, e dunque accertata la sopra indicata violazione contestata, e ha formulato proposte alla Commissione, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 19-quater del Decreto nei confronti dei soggetti destinatari delle contestazioni nonché alla relativa quantificazione, trasmettendo i relativi atti;

RITENUTO che sussistano gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in base alle motivazioni esposte nella citata relazione del Comitato per l'esame delle irregolarità, qui integralmente richiamate e recepite;

VISTO l'art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto relativamente alla determinazione della misura delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni poste a base delle contestazioni formulate nell'ambito del presente procedimento;

VALUTATE le proposte del Comitato per l'esame delle irregolarità in ordine alla quantificazione delle suddette sanzioni amministrative;

DELIBERA

per la contestata violazione, a carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di essa precisata, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese del procedimento:

- Alfredo Messina, presidente, € 750,00 (settecentocinquanta/00);
- Edoardo Lombardi, consigliere, € 750,00 (settecentocinquanta/00);
- Luigi Del Fabbro, consigliere, € 750,00 (settecentocinquanta/00);
- Danilo Pellegrino, consigliere, € 750,00 (settecentocinquanta/00);
- Livio Gironi, consigliere, € 750,00 (settecentocinquanta/00);
- Antonio Zunino, consigliere, € 750,00 (settecentocinquanta/00);

- Gianluca Bosisio, consigliere, € 750,00 (settecentocinquanta/00);
- MEDIOLANUM VITA S.p.A., € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti dei soggetti sopra nominativamente indicati, ai sensi dell'art. 19-quater, comma 4, del Decreto.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP.

OMISSIS.

Deliberazione n. 3156 del 22 luglio 2010

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di seguito "Decreto", recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

OMISSIS.

VISTO il proprio Regolamento del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

OMISSIS.

VISTO l'art. 9, comma 1, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla Covip con Deliberazione del 29 maggio 2008, nella parte in cui prevede che la raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti ed ai PIP può avvenire, tra l'altro, avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza "*nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11 e delle disposizioni previste per il collocamento dei prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR, SIM, o assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione*";

VISTO l'art. 11, comma 1, del citato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, nella parte in cui dispone che i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP operano in modo che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari osservino le disposizioni normative e regolamentari;

VISTO l'art. 52, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 recante la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, nella parte in cui prevede che "*gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente*", e comma 5, nella parte in cui prevede che "*gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, è data evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario*";

VISTO l'art. 5, comma 3 del Decreto, che prevede che il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;

VISTA la delibera COVIP del 31 ottobre 2006, con la quale è stata data attuazione all'art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto, nella parte in cui attribuisce alla Commissione la competenza ad elaborare schemi per gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche

complementari, e, nell'ambito della medesima delibera, l'Allegato "Disposizioni in materia di responsabile" allo schema di regolamento dei piani individuali pensionistici, nel quale vengono specificate le funzioni rimesse al responsabile della forma pensionistica, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto;

VISTO l'art. 6, comma 1, dell'Allegato "Disposizioni in materia di responsabile" al regolamento di "TAXBENEFIT NEW – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" (iscritto al n. 5025 dell'Albo dei fondi pensione) istituito da MEDIOLANUM VITA S.p.A. che attribuisce al Responsabile il compito di vigilare sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli iscritti;

VISTA la lettera di contestazione dell'11 dicembre 2009, notificata in pari data, con la quale, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti del Responsabile di TAXBENEFIT NEW – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", contestando al sig. Giovanni Perini, nonché alla MEDIOLANUM VITA S.p.A., nella persona del legale rappresentante, la sussistenza di criticità nei presidi organizzativi adottati dalla predetta società al fine di controllare l'attività dei soggetti incaricati del collocamento della suddetta forma pensionistica complementare;

TENUTO CONTO che le suddette criticità sono state rilevate in relazione ad alcuni contratti, individuati su base campionaria e ritenuti di rilevanza percentualmente significativa rispetto al campione considerato, sottoscritti da aderenti a TAXBENEFIT NEW nominativamente indicati nella suddette lettera di contestazione, che hanno scelto profili di investimento non compatibili – secondo la griglia di valutazione allegata all'Addendum del 28 giugno 2007 al Manuale "Adeguatezza" di Banca Mediolanum S.p.A., recante le "Nuove modalità di valutazione dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi previdenziali", e utilizzata ai fini appunto della valutazione di adeguatezza – con l'orizzonte temporale e/o la tolleranza alla volatilità dagli stessi dichiarati e che per tali contratti risulta omessa la sottoscrizione dell'informativa relativa all'inadeguatezza ovvero l'indicazione del motivo dell'inadeguatezza medesima ovvero ancora tale indicazione risulta errata;

OMISSIS.

OMISSIS.

VISTA la relazione con la quale il Comitato per l'esame delle irregolarità, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata, ha espresso le proprie valutazioni conclusive, ritenendo confermata l'irregolarità dei contratti sottoscritti dai sigg. OMISSIS, per omessa sottoscrizione dell'informativa relativa all'inadeguatezza; dal sig. OMISSIS, per omessa indicazione del motivo dell'inadeguatezza; dal sig. OMISSIS, per indicazione errata del motivo di inadeguatezza, e dunque accertata la sopra indicata violazione contestata, e ha formulato proposte alla Commissione, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 19-*quater* del Decreto nei confronti del soggetto destinatario delle contestazioni nonché alla relativa quantificazione, trasmettendo i relativi atti;

RITENUTO che sussistano gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in base alle motivazioni esposte nella citata relazione del Comitato per l'esame delle irregolarità, qui integralmente richiamate e recepite;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto relativamente alla determinazione della misura delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni poste a base delle contestazioni formulate nell'ambito del presente procedimento;

VALUTATE le proposte del Comitato per l'esame delle irregolarità in ordine alla quantificazione delle suddette sanzioni amministrative;

DELIBERA

per la contestata violazione, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese del procedimento:

- euro 750,00 (settecentocinquanta/00) a carico del sig. Giovanni Perini, in qualità di Responsabile del PIP "TAXBENEFIT NEW - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" istituito da MEDIOLANUM VITA S.p.A.;
- euro 750,00 (settecentocinquanta/00) a carico della società MEDIOLANUM VITA S.p.A., in qualità di soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti del soggetto sopra indicato, ai sensi dell'art. 19-quater, comma 4, del Decreto.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nelle forme di legge alla Corte di Appello di Roma entro 30 giorni dalla data della notifica.

PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Luglio 2010

Ruolo di una Cassa liberi professionisti quale fonte istitutiva di previdenza complementare

Con nota del codesta Cassa ha formulato una serie di quesiti volti a meglio comprendere il ruolo che la stessa può esercitare quale fonte istitutiva di forme di previdenza complementare.

Con il primo quesito è stato chiesto di conoscere se la Cassa possa promuovere, nell'interesse della collettività dalla stessa rappresentata, forme di adesioni ad un fondo pensione aperto senza l'intermediazione del sindacato che rappresenta la categoria.

Vengono, al riguardo, in rilievo due disposizioni contenute nell'art.3, comma 1, del d.lgs. n.252 del 2005, recante l'elencazione delle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare: la lettera *b*) e la successiva lettera *g*).

In base alla lettera *b*), una forma di previdenza complementare destinata a lavoratori autonomi o liberi professionisti può essere costituita, in primo luogo, attraverso un accordo sottoscritto fra detti lavoratori e promosso da loro sindacati ovvero da associazioni di rilievo almeno regionale.

Nel novero delle associazioni di rilievo almeno regionale che possono farsi promotrici dei predetti accordi sono senz'altro da ricomprendere anche gli enti di diritto privato di cui ai d.lgs. 30 giugno 1994 n.509 e 10 febbraio 1996 n. 103, atteso il rinvio contenuto nell'art. 3, comma 1 lett. *g*) alla disposizione di cui alla predetta lettera *b*). La lettera *g*) riconosce, infatti, espressamente a tali enti la facoltà di promuovere forme di previdenza complementare secondo le disposizioni di cui, tra l'altro, alla precedente lettera *b*).

Ai sensi del combinato disposto di dette previsioni si può, dunque, prefigurare un'adesione a fondo aperto realizzata per il tramite di un accordo fra liberi professionisti promosso dalla rispettiva Cassa di previdenza e assistenza.

Inoltre, vi è da considerare che l'art.3, comma 1, lett. *g*), attribuisce agli enti previdenziali di diritto privato, di cui ai d.lgs. 30 giugno 1994 n.509 e 10 febbraio 1996, n.103, anche il potere di istituire direttamente forme di previdenza complementare. Gli enti in argomento sono dunque abilitati sia ad istituire direttamente, tramite delibera degli stessi, fondi pensione negoziali, sia a promuovere, con le medesime modalità, adesioni a fondi aperti. Si tratta, pertanto, di una possibilità alternativa rispetto a quella contemplata dalla precedente lettera *b*), potendo l'ente dar vita in via autonoma, senza l'intervento di un accordo tra lavoratori, ad una forma di previdenza complementare.

Con il secondo quesito, codesta Cassa chiede se vi è la possibilità di convenzionarsi con i fondi pensione aperti e i PIP, così da ottenere la riduzione delle spese applicate ailiberi professionisti che vi aderiscono. Nello specifico, la Cassa richiama l'art.8, comma 2 dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti e l'art. 7, comma 2 dello Schema di regolamento dei PIP, adottati con deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, che prevedono la possibilità delle predette forme di inserire nei regolamenti la previsione

di convenzionamenti con “*associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti*”.

Essendo la Cassa un ente di diritto privato a base associativa, si ritiene che la stessa rientri appieno tra i soggetti che possono sottoscrivere i predetti convenzionamenti, ove la relativa previsione, considerata come facoltativa dalla COVIP, sia stata inserita nel regolamento del fondo pensione aperto o del PIP.

Infine, viene chiesto se la Cassa possa incentivare l’adesione a previdenza complementare dei suoi iscritti, sottoscrivendo convenzioni con reti di distribuzione commerciale o di servizi, utenze, carburanti, ecc., così da consentire il versamento al fondo pensione degli abbuoni riconosciuti all’aderente in base a tali convenzioni.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare che la modalità di finanziamento prevista dall’art.8, comma 12 del d.lgs. n.252 del 2005, che consente di delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento al fondo pensione dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito degli acquisti effettuati presso i centri vendita convenzionati, risulta limitata, a seguito della modifica recata dall’articolo 1, comma 82 della legge n. 247 del 2007, ai soli soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.565.

Non si tratta, quindi, di una modalità di finanziamento ammessa in via generalizzata per tutti gli iscritti a previdenza complementare, ma di un meccanismo riferito a una ristretta categoria di soggetti, corrispondente a coloro che avrebbero titolo per iscriversi al “*Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari*” istituito in seno all’INPS. Solo i destinatari del predetto Fondo possono, pertanto, avvalersi della modalità di finanziamento di cui all’8, comma 12 del d.lgs. n.252 del 2005.

Ai fini dell’applicazione della norma succitata non assumono, poi, alcun rilievo le motivazioni di carattere commerciale sottostanti al riconoscimento degli abbuoni a coloro che utilizzano i predetti strumenti di pagamento (se, cioè, derivanti o meno da accordi a monte con associazioni rappresentative dei soggetti interessati). Ferma restando l’esigenza che vi sia coincidenza tra chi conferisce la delega al centro convenzionato ed il soggetto titolare della posizione presso il fondo, risulta irrilevante verificare nel concreto, come chiesto da codesta Cassa, le modalità di realizzazione degli accordi sottostanti.

Il Presidente

Settembre 2010

Applicazione delle disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia alle forme pensionistiche complementari

(risposta fornita a un'associazione di categoria)

Si fa riferimento alla nota del con la quale codesta Associazione ha formulato una richiesta di parere in merito all'applicazione alla previdenza complementare delle disposizioni in materia di "Fondo Unico Giustizia" (di seguito: FUG).

In particolare è stato chiesto se nella fase di contribuzione al fondo pensione (c.d. fase di accumulo) le posizioni individuali degli aderenti siano intangibili anche rispetto ad eventuali provvedimenti di carattere penale.

Come noto, il Fondo Unico Giustizia (di seguito FUG) è stato istituito dal legislatore con l'art. 61, comma 23 del decreto-legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, il quale ha definito il tipo di risorse che affluiscono a detto Fondo. Successivamente con l'art. 2 del decreto-legge n.143/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.181/2008 è stato ampliato il novero di risorse che devono affluire al Fondo.

In base alla predetta normativa spettano al "Fondo Unico giustizia", con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:

- sequestrati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di irrogazione di sanzioni amministrative, incluse le sanzioni irrogate per responsabilità amministrative di enti;
- confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia, nonché misure di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi per la sicurezza e la pubblica moralità, o di irrogazione di sanzioni amministrative, incluse le sanzioni irrogate per responsabilità amministrative di enti;
- relativi ai titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimento di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di irrogazione di sanzioni amministrative;
- depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
- sequestrati nell'ambito di un procedimento penale, quando siano trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, non sia stata disposta la confisca e nessuno ne abbia chiesto la restituzione reclamando di averne diritto ;
- che spetterebbero ai creditori che non si presentano o sono irreperibili nel corso del riparto finale di una procedura fallimentare, se sono decorsi cinque anni dal deposito di tali somme senza essere stati richiesti dai titolari e da altri creditori rimasti insoddisfatti (v. art. 117, comma 4, legge fallimentare).

In attuazione delle disposizioni citate sono stati adottati, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alcuni decreti; di rilievo sono, soprattutto, il Decreto dirett. 25 settembre 2009, che individua le informazioni che le Poste Italiane, le banche e gli altri operatori finanziari devono trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.A. relativamente alle risorse che vengono intestate al Fondo Unico Giustizia e il D.M. 30 luglio 2009, n.127 che

definisce le modalità di restituzione delle risorse intestate al FUG agli originari intestatari in caso di dissequestro o revoca della confisca e le modalità di devoluzione allo Stato per espresso provvedimento del giudice.

Come sopra evidenziato, affluiscono, in generale, al FUG le somme e valori che, a vario titolo, possono essere oggetto di sequestro o confisca penale in relazione alla commissione di reati o di illeciti amministrativi oppure connesse a procedimenti di cognizione di tipo civile o a procedure fallimentari.

Il codice di procedura penale individua vari tipi di sequestro (sequestro penale, sequestro preventivo, sequestro conservativo). In tutti i casi il sequestro rappresenta un atto di coercizione reale destinato ad assoggettare determinate cose ad un vincolo di indisponibilità, mediante lo spossessamento di chi è legittimato a farle circolare con effetti giuridici; diversi sono tuttavia i presupposti per l'adozione di ciascun tipo di sequestro.

Il sequestro penale e quello preventivo, così come la confisca, sono adottati all'interno di un procedimento penale, e si fondano unicamente sul rapporto di strumentalità e derivazione tra la cosa e il reato. Tramite detti strumenti si va a colpire il corpo del reato o le cose pertinenti al reato (o comunque pertinenti all'illecito).

Struttura e natura del tutto diversa ha, invece, il sequestro conservativo (che presuppone la sussistenza di una responsabilità di carattere civile e prelude ad una espropriazione). Dalla sua funzione prodromica al pignoramento ex art 320 comma 1 c.p.p. discende un limite importante: non possono, infatti essere oggetto di sequestro conservativo in sede penale i beni impignorabili, ovvero i crediti esclusi dall'azione esecutiva.

Su tale distinzione si è basata la giurisprudenza formatasi in merito all'art.1923 c.c. , che in tema di assicurazioni sulla vita, dispone che le "somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare".

Con sentenza n.16658/2007 la Corte di Cassazione ha precisato che il principio dell'insequestrabilità delle polizze vita, al pari di altre disposizioni analoghe del nostro ordinamento, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e in nulla tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo. La struttura e la natura del sequestro preventivo rendono evidente e non equivocabile la differenza con le fattispecie civilistiche, tanto cautelari che espropriative. Il sequestro preventivo può, quindi, legittimamente riguardare anche una polizza vita, potendo la stessa derivare dalla trasformazione ed impiego del profitto di un reato. Ciò ha trovato poi ulteriore conferma nella sentenza n.27710/2008 sempre della Corte di Cassazione.

Come precisato con sentenza della Corte di Cassazione n.43026/2009 non è, invece, assoggettabile a sequestro conservativo una polizza vita, considerato che tale istituto è, nel processo penale, posto a presidio della garanzia patrimoniale a fronte di responsabilità per obbligazioni di natura civilistica, pagamento delle spese o risarcimento dei danni.

Pertanto, in base a tali pronunce, le norme che sanciscono l'insequestrabilità di determinate posizioni, non hanno valore assoluto e non sono applicabili comunque. Tali norme cessano di produrre effetti a fronte del superiore interesse dell'ordinamento di assicurare alla giustizia le prove del reato (sequestro penale) ovvero di limitare la disponibilità delle cose pertinenti al reato, il cui utilizzo potrebbe aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Circa l'applicazione della normativa sul FUG anche alle posizioni di previdenza complementare si fa presente che alcuni spunti possono già trarsi dalla relativa normativa. Ciò però non è di per sé sufficiente, dovendosi poi andare anche a confrontare tale disciplina con quella speciale, contenuta nel d.lgs. n.252/2005, applicabile al settore dei fondi pensione.

Quanto alla normativa primaria di riferimento in materia di FUG (d.l. n.143/2008) si fa presente che la stessa non contiene precisazioni di dettaglio sul punto. Le risorse che possono rientrare nel FUG sono descritti in termini molto ampi e onnicomprensivi (possono

ad esempio essere sequestrati ed essere intestati al FUG anche i “crediti pecuniari” e “ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale”) ed anche i soggetti depositari di dette risorse sono descritti in modo esteso (Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari).

Specificazioni non sono state inserite neppure nel sopra citato Decreto dirett. 25 settembre 2009, il quale si limita a precisare che gli operatori finanziari devono descrivere il “rapporto” cui afferiscono le somme mentre le imprese di assicurazione devono indicare “il contratto assicurativo”. Di interesse sono, tuttavia, le tabelle di decodifica del “tipo di rapporto” e del “tipo polizze” predisposte da Equitalia e inserite sul suo sito internet. Nell’ambito dei “tipo di rapporto” è presente anche la voce “Fondi pensione” a cui è abbinata la seguente annotazione “Vanno segnalati i soli fondi aperti”. Nell’ambito, invece, della tabella “Tipo Polizze” sono elencati i vari tipi di polizza vita e vi è anche la voce “Contratto di adesione a fondi pensione aperti”.

Ulteriori indicazioni in tal senso si possono trarre dal D.M. 30 luglio 2009, n.127, il cui testo è stato di recente integrato e modificato con il DM 15 giugno 2010 n.119, pubblicato sulla G.U. del 28 luglio 2010. In particolare, tra le modifiche apportate si segnala l’esplicita indicazione - accanto ai cc.dd. Operatori finanziari -anche degli “Operatori assicurativi” ed il successivo inserimento delle definizioni di “risorse assicurative e “contratti assicurativi” che possono ricadere nel FUG. Oltre a tutti i contratti di assicurazione sulla vita che prevedono l’obbligo dell’Operatore assicurativo di versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, il Decreto menziona espressamente anche i “contratti di adesione a fondi pensione aperti istituiti e gestiti da Operatori assicurativi, che prevedono l’obbligo dell’Operatore assicurativo di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico”.

Da quanto sopra emerge che la predetta normativa prevede, in generale, la possibilità di assoggettare al FUG anche le posizioni di previdenza complementare, specie quelle conseguenti ad adesioni a fondi aperti o PIP.

In materia di previdenza complementare vi è però da considerare quanto disposto dall’art. 11, comma 10, del d.lgs. n.252/2005, il quale stabilisce il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e fissa dei limiti alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della prestazione previdenziale erogate al termine della fase di accumulo.

Le regole fissate dalla predetta norma possono essere così sintetizzate:

- la posizione individuale durante la fase di accumulo non è aggredibile da parte dei creditori del lavoratore né disponibile da parte del lavoratore stesso;
- le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria (i limiti normativi al sequestro e al pignoramento della pensione di base sono disciplinati dall’art. 2 del D.P.R. n.180/1950, nell’ammontare massimo di un quinto della pensione stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali).
- i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell’iscritto sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli.

La *ratio* sottesa al principio di intangibilità della posizione individuale dell’iscritto nella fase di accumulo, e ai limiti alla sequestrabilità/pignorabilità e cedibilità della prestazioni pensionistiche, deve essere ravvisata nella tutela della funzione previdenziale propria della previdenza complementare. La norma detta, pertanto, una rete di protezione, da azioni esecutive e cautelari, al fine di apprestare particolare tutela al credito dell’iscritto a previdenza complementare per le somme, tipicamente previdenziali, dovute dal fondo pensione.

Sulla scorta dei chiarimenti giurisprudenziali contenuti nelle sentenze sopra indicate si può pertanto ritenere che tale rete di protezione trovi sempre applicazione laddove vengano

in rilievo ragioni creditorie di soggetti terzi (pretese cioè di carattere civilistico).

La posizione individuale di previdenza complementare non dovrebbe quindi assolutamente formare oggetto di sequestro conservativo in fase di accumulo mentre le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie potrebbero essere oggetto di sequestro conservativo solo nei limiti di un quinto.

A conclusioni diverse si dovrebbe, a nostro avviso, pervenire laddove si sia in presenza di un sequestro penale o preventivo. In questo caso, lungi dal venire in gioco interessi creditorie di soggetti terzi, vi è l'interesse dell'ordinamento alla repressione dei reati. Si tratta, come rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata, di un interesse superiore che va salvaguardato in sé e al quale non possono essere frapposti ostacoli derivanti dall'applicazione di normative di carattere civilistico di insequestrabilità. Tale interesse è da ritenersi così sovraordinato rispetto alle ragioni creditorie dell'iscritto a previdenza complementare. Da ciò dovrebbe, a nostro avviso, derivare l'impossibilità di invocare in questi casi l'applicazione dell'art.11, comma 10, del d.lgs. n.252/2005.

Avendo presente il criterio di selezione sopra individuato, occorre dunque verificare, di volta in volta, quale è il tipo di provvedimento adottato, al fine di valutare quale normativa – tra quella in materia di FUG e quella di cui al d.lgs. n.252/2005 - debba ritenersi prevalente.

Il Presidente

Settembre 2010

Anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione.

(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del u.s. con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare un'anticipazione per l'acquisto della nuda proprietà di un immobile oppure del godimento di diritti reali minori su beni immobili quali, ad esempio, l'usufrutto.

Con riferimento alla prima questione codesto Fondo fa presente di aver ricevuto una richiesta di anticipazione da parte di un iscritto il quale ha precisato di aver acquistato la nuda proprietà su di un immobile e di avervi posto la propria residenza.

In merito alla possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisto della nuda proprietà, si rileva che l'art. 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 consente agli aderenti alle forme pensionistiche complementari di chiedere un'anticipazione della posizione individuale per *“l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli”*. La previsione di legge prevede quindi che l'immobile acquistato debba essere prima casa e destinato ad abitazione dell'iscritto o dei suoi figli.

Quanto alla definizione della nozione di prima casa di abitazione, di recente la COVIP, nella risposta a un quesito posto da un fondo pensione preesistente, ha avuto modo di precisare che, *“per prima casa di abitazione si deve intendere la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè alla casa centro degli interessi dell'iscritto (...) potendo l'anticipazione essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale”*.

Con riguardo al caso rappresentato, si fa presente che l'acquisto della nuda proprietà non comporta, di norma, in capo all'acquirente la titolarità del diritto di godere dell'immobile acquistato e quindi l'acquisto della nuda proprietà non può dare titolo al conseguimento dell'anticipazione.

Nel contempo non può escludersi che, in casi particolari, le parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale si accordino in modo da consentire al nudo proprietario di risiedere nell'immobile acquistato, come si rileva nel caso rappresentato. Ne deriva che nel caso in cui l'acquirente della nuda proprietà di un immobile abbia anche ivi stabilito la sua residenza, e tale circostanza sia debitamente documentata, risultano sussistere i requisiti di cui al citato art. 11, comma 7, lett. b) del d. lgs. n.252 del 2005.

Diverso è, invece, il caso dell'acquisto da parte dell'iscritto di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà. In proposito, si ritiene che la nozione di *“acquisto della prima casa di abitazione”* comprenda solo l'ipotesi di acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presentano rispetto alla proprietà carattere parziale.

Il Presidente

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE E A CONTRIBUTO DEFINITO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E PER I DIPENDENTI DI FEDERUTILITY in forma abbreviata “PEGASO” iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 100 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Savoia, 82 00198 - ROMA
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 6 e 27 dello Statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	23 luglio 2010

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 93 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via della Mostra, 11/13 39100 - BOLZANO
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 6, 20, 21 e 26 dello Statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	23 luglio 2010

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI – PREVEDI iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 136 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Alessandria, 215 00198 - Roma
Provvedimenti COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 18, comma 5 e 24, comma 5 dello Statuto del Fondo pensione. Approvazione delle modifiche all’art. 8, commi 1, 4 e 6 dello Statuto del Fondo pensione
Data provvedimenti	29 luglio 2010 9 settembre 2010

FONDI PENSIONE APERTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO INA A CONTRIBUTI DEFINITI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 20 II Sezione - Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INA ASSITALIA S.P.A. Via Leonida Bissolati, 23 00187 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento del Fondo
Data provvedimento	29 luglio 2010

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO SOLUZIONE PREVIDENTE iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 155 II Sezione - Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	CHIARA VITA S.P.A. Via Pietro Gaggia, 4 20139 Milano
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche all'art. 17 del Regolamento del Fondo
Data provvedimento	11 agosto 2010

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO GESTIELLE PENSIONE E PREVIDENZA iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 82 II Sezione - Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	ALETTI GESTIELLE SGR S.P.A. Via Roncaglia, 12 20146 Milano
Provvedimento COVIP	Autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Società ARCA SGR S.P.A. e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo alla Società ALETTI GESTIELLE S.G.R. S.P.A. subordinatamente al perfezionamento dell'operazione di cessione
Data provvedimento	9 settembre 2010

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALLITÀ GIURIDICA

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DIRETTIVO DI FINTECNA S.P.A. iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1141 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Via V. Veneto, 89 00184 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate all'adeguamento al D. Lgs. N. 252/2005 e riconoscimento della personalità giuridica
Nuova forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Data provvedimento	23 luglio 2010

Dati identificativi del Fondo pensione	PREVINDAPI - FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1270 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Via Nazionale, 75 00184 Roma
Provvedimento COVIP	Riconoscimento della personalità giuridica
Nuova forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Data provvedimento	29 luglio 2010

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

VARIAZIONI

Dati identificativi del Fondo pensione	CASSA DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA HUMANA ITALIA S.P.A. E ALTRE SOCIETÀ iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1584 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Viale Liguria 22/A 20143 Milano
Variazione	Denominazione del Fondo pensione
Nuova denominazione del Fondo pensione	FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI DELLA HUMANA ITALIA S.P.A. E ALTRE SOCIETÀ
Data provvedimento COVIP	14 settembre 2010

BOLLETTINO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

ABBONAMENTI 2010

Abbonamento annuo	60,00 Euro
Fascicolo singolo	18,00 Euro
Fascicolo doppio, prezzo doppio	

Gli abbonamenti si sottoscrivono facendo pervenire l'importo suindicato tramite assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario, intestato a:

Palombi & Partner Srl - via Gregorio VII, 224 - 00165 Roma

e-mail: info@palombieditori.it

Coordinate Bancarie: BANCA SELLA

Agenzia Roma M6 via dei Gracchi 142 - IBAN IT77 I 03268 03213052893321150

c/c Postale 53491205

Per informazioni contattare direttamente la Palombi & Partner Srl ai numeri: tel. 06 636970
Fax 06 635746 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

Finito di stampare
nel mese di novembre 2010

Palombi & Partner Srl
Roma

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Via in Arcione, 71 • 00187 Roma

www.covip.it

Anno 6 - N. 3

COVIP

BOLLETTINO